

Anno XXXIX

REPUBBLICA ITALIANA

N. 55 Ordinario



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 24 SETTEMBRE 2008

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO

E' possibile sottoscrivere abbonamenti cartacei in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che "**l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità.**"

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale – Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza S.Silvestro - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Palazzo Farinosi-Branconi – Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.06.2008, n. 571:

Parziale modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 05.08.2004. – Approvazione “Linee guida regionali per l’organizzazione e il funzionamento dell’organismo di gestione finanziaria in seno alla finanziaria regionale abruzzese FIRA S.p.a.” – “Approvazione schema convenzione per il conferimento dell’incarico di responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL fino alla data di scadenza naturale della precedente convenzione in atto” (art. 38 Legge Reg. 146/96 come modificata ed integrata dall’art. 16 Legge Reg. 34/07).
..... **Pag. 7**

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 11.09.2008, n. 83:

Nomina Componenti 1[^] Commissione Consiliare “Bilancio e Affari Generali”.....
..... **Pag. 20**

DECRETO 11.09.2008, n. 84:

Nomina Componenti 3[^] Commissione Consiliare “Agricoltura”..... **Pag. 20**

DECRETO 11.09.2008, n. 85:

Nomina Componenti 4[^] Commissione Consiliare “Industria e Commercio-Turismo”..... **Pag. 21**

DECRETO 11.09.2008, n. 86:

Nomina Componenti 6[^] Commissione Consiliare per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea..... **Pag. 21**

DECRETO 11.09.2008, n. 87:

Nomina Componenti Commissione Consiliare Speciale per lo Statuto, e la Legge Elettorale..... **Pag. 22**

DECRETO 11.09.2008, n. 88:

Nomina Componenti Commissione Consiliare Speciale per il Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese.....
..... **Pag. 22**

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 28.08.2008, n. 113:

Proroga dell’incarico all’Avv. Carlo Massacesi di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano - L’Aquila.....
..... **Pag. 23**

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE 01.09.2008, n. 53/39:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Laterlite SpA . Sede legale: Via Vittorio Veneto, 30–43045 Rubbiano di Forno – Solignano (PR). Sede impianto: Contrada Coccetta, 1 – 66050 Lentella (CH). Attività svolte:
- **Impianto di produzione di argilla espansa;**

- **Impianto di deposito preliminare e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;**

- **Produzione di premiscelati.....Pag. 23**

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' DEGLI ABRUZZESI ALL'ESTERO

DETERMINAZIONE 10.09.2008, n. DA5/175:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione A.GE – Associazione Genitori Pescara – PESCARA..... Pag. 24

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE
CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
URBANE

DETERMINAZIONE 09.09.2008, n. DC7/511:

Legge Regionale 25.10.1996, n° 96, art. 15. - Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Miglianico (CH). Pag. 24

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.09.2008, n. DN3/255:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità da:“Ditta C.D.G. Service S.r.l. – C.da Case Bruciate – Zona Industriale – Colle-

corvino (PE)“ a Ditta “HEXTRA S.r.l. – Strada Gaglierano snc – 65013 Città Sant’Angelo (PE)” della autorizzazione regionale n. DN3/95 del 14.10.2005 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – Ditta C.D.G. Service S.r.l. – C.da Case Bruciate – Zona Industriale – Collecovino (PE). Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile di recupero / smaltimento rifiuti”. Pag. 25

DETERMINAZIONE 09.09.2008, n. DN3/262:

Ditta DI GIOVANNI LUCIO – Via Lombardia n. 3 – Montesilvano (PE). Autorizzazione all’esercizio, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 208, comma 15, di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi del tipo Frantoio CAESAR 3, matricola n. CAESAR3000003. Operazioni di recupero R5 (Allegato C al D.Lgs. n. 152/06). Pag. 26

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 11.09.2008, n. DN5/170/08:

Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50 “Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore”. Articolo 4. Deroghe ai divieti. Rilascio autorizzazione al Comune di Rocca di Mezzo (AQ). Pag. 31

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 10.09.2008, n. DD7/73:

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente. Pag. 32

DIREZIONE SANITA'

SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 10.09.2008, n. DG11/124:

Sicurezza Alimentare: Approvazione Intese tra Governo, Regioni e Province Autonome su

- **deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE 852 e 853 del 2004;**

- **linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.....Pag. 34**

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

RIPARTIZIONE TECNICA - SERVIZIO

LAVORI PUBBLICI

UFFICIO ESPROPRIAZIONE

- **Decreto di esproprio dei terreni occorrenti per lavori di "Interventi vari e consolidamento scarpate nel Comune di Francavilla al mare". Estratto. (Decreto Dirigenziale n. 226 del 01/09/2008 prot. n. 28500). Pag. 70**

- **Decreto di esproprio dei terreni occorrenti per lavori di "Interventi vari e consolidamento scarpate nel Comune di Francavilla al mare". Estratto. (Decreto Dirigenziale n. 227 del 01/09/2008 prot. n. 28512). Pag. 70**

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Integrazione di un articolo allo Statuto comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi. Pag. 71

CITTA' DI TERAMO (TE)

*SETTORE IV: URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE*

Approvazione definitiva della Variante Parziale al P.R.G. per la realizzazione e sistemazione di Spazi Sportivi Polivalenti nelle frazioni. Pag. 71

COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

SERVIZIO N. 4 - LL.PP. E URBANISTICA

Avviso di deposito di adozione ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95, del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata previsto dalla scheda n. 5 della variante parziale al vigente P.R.G. inerente le attività produttive. Ditte: Soc. VO.LO. srl e Soc. Conti & Figli Service srl..... Pag. 72

COMUNE DI L'AQUILA

SETTORE OO.PP.

Variante al Piano di Riqualificazione urbanistica e ambientale di Piazza D'Armi costituente variante al Piano Regolatore Generale-Adozione. Deliberazione di Consiglio Comunale N° 102 del 17 settembre 2008.Pag. 72

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)

UFFICIO TECNICO

SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Avviso di deposito presso la segreteria comunale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 luglio 2008 - "Adozione modifica degli artt. 51 e 66 della disciplina urbanistica allegata al vigente P.R.G."..... Pag. 73

COMUNE DI SAN MARTINO SULLA
MARRUCINA (CH)

Tel. 0871/82515 - Fax 0871/800131

UFFICIO TECNICO

**Avviso variante specifica al P.R.E.
..... Pag. 74**

COMUNE DI SANT'EGIDIO

ALLA VIBRATA (TE)

AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO

Avviso di deposito adozione: "Modifica zonizzazione al piano di localizzazione im-

pianti di telefonia mobile mediante variante al piano regolatore esecutivo”. Pag. 74

CONSORZIO

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI

L'AQUILA (AQ)

VIA S. CRISANTE N°3 – 67100 L'AQUILA

Tel. 0862-22500 Fax 0862-65380

e-mail: info@cosvind.it www.cosvind.it

**Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio n°2 del
18/08/2008 riguardante i terreni necessari
alla realizzazione dello stabilimento della
Ditta “SINERGI S.r.l.” nell’agglomerato
industriale di Sassa (AQ). Pag. 74**

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

**Costruzione di un tronco di linea MT a
20 kV in cavo interrato per poter alimenta-**

**re una nuova cabina di trasformazione
MT/bt denominata “Campo Sportivo” in
loc. Cesaproba nel Comune di Montereale.
Pratica n.° 197/D. Pag. 75**

DITTA INERTI SANGRO SRL

VIA ATERNO N° 108 –

66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

**Ampliamento di una cava di materiale
ghiaioso con ripristino ambientale a desti-
nazione agricola..... Pag. 75**

ITALFINISH SPA

VIA LUNGO SERIO, N. 1

24050 GRASSOBIO (BG)

TEL 035525032, FAX 035526660

info@italfinish.com

**Avviso relativo a Impianto di anodizza-
zione in continuo di coils di allumi-
nio.....Pag. 76**

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.06.2008, n. 571:

Parziale modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 05.08.2004. – Approvazione “Linee guida regionali per l’organizzazione e il funzionamento dell’organismo di gestione finanziaria in seno alla finanziaria regionale abruzzese FIRA S.p.a.” – “Approvazione schema convenzione per il conferimento dell’incarico di responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL fino alla data di scadenza naturale della precedente convenzione in atto” (art. 38 Legge Reg. 146/96 come modificata ed integrata dall’art. 16 Legge Reg. 34/07).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportare ed approvate:

A. di modificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 05.08.2004 nel seguente modo:

- 1) approvare il documento allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “Linee guida regionali per l’organizzazione e funzionamento dell’Organismo di Gestione finanziaria in seno alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A”
 - 2) approvare il documento allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “Convenzione per il conferimento dell’incarico di responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL fino alla data di scadenza naturale della precedente convenzione in atto”
- B. di disporre che la Convenzione, così come approvata nel presente provvedimento, venga sottoscritta per la Regione Abruzzo dal Direttore Regionale pro-tempore della Direzione-Sanità e per la F.I.R.A. S.p.A. dal Presidente Legale rappresentante pro-tempore;
- C. di stabilire che l’Agenzia Sanitaria regionale, sin dalla data di approvazione del presente atto, impronti il proprio assetto organizzativo e funzionale per svolgere anche le attività di monitoraggio della spesa sanitaria;
- D. di stabilire che, dalla data di sottoscrizione della convenzione, le attività preparatorie e propedeutiche volte al passaggio delle funzioni di monitoraggio della spesa sanitaria dalla F.I.R.A. S.p.A. alla A.S.R. vengano svolte in maniera coordinata, in modo tale da consentire all’Agenzia Sanitaria regionale di svolgere le attività ad esse attribuite, dall’art. 16 L.R. n. 34 del 01.ottobre 2007, in maniera piena ed autonoma sin dalla data di decorrenza della nuova convenzione con la F.I.R.A. S.p.A. di cui al successivo punto E) del presente dispositivo;

- E. di disporre che la nuova convenzione avrà decorrenza dal 01.11.08;
- F. che fino alla data di decorrenza, di cui al punto precedente, restano in vigore le procedure e le modalità operative già in essere;
- G. di fissare il compenso annuo spettante alla FIRA per lo svolgimento delle funzioni assegnate con la Convenzione di cui al presente atto pari ad un quarto (1/4) del compenso stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 5 agosto 2004 oltre IVA,

tenuto conto di tutte le spese inerenti e conseguenti poste a carico della FIRA S.p.a. dalla Convenzione stessa.

- H. di demandare alla Direzione Sanità gli adempimenti di trasmissione del presente atto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., alla Agenzia Sanitaria Regionale e alla F.I.R.A. S.p.A.;
- I. di pubblicare il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Seguono allegati



Documento composto da n. 11 facciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla del-
 berazione n. 571 del 23 GIU 2008
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garlani)
Walter Garlani

ALLEGATO 1

**LINEE GUIDA REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE E
 FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE FINANZIARIA
 IN SENO ALLA FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE S.P.A.**

1. Premessa

La Regione Abruzzo, con le presenti linee guida, intende regolamentare l'attività dell'Organismo di Gestione Finanziaria Fi.r.a. S.p.A., istituito con L.R. n. 146/1996, art 38 comma 4, così come modificato ed integrato dall'art. 16 della L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007 (*Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture*) nei seguenti termini:

<<4. E' individuato nella Fi.r.a. S.p.A. l'organismo di gestione finanziaria.

Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL.

In particolare assolve alla funzione di gestione finanziaria dei pagamenti.

4 bis E' individuato nell'Agenzia sanitaria regionale l'organismo di monitoraggio della spesa sanitaria cui competono anche le attività di verifica dei budget assegnati alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in base a contratti negoziali.

4 ter Le attività di cui al precedente comma 4 bis, sono propedeutiche all'emissione, da parte delle singole ASL, delle autorizzazioni ai pagamenti.

4 quater La Giunta Regionale è tenuta a rideterminare i rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del previgente comma 4 del presente articolato.

4 quinquies I soggetti incaricati dell'attuazione della presente disposizione sono tenuti a porre in essere gli atti di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge>>.

2. Contesto normativo di riferimento

La Regione Abruzzo con L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007 (*Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture*), ha apportato sostanziali modifiche ed integrazioni alla L.R. 146/96, ha ridefinito l'assetto del sistema sanitario regionale, disciplinando agli artt. 13 e 14 la materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; infine, ha riorganizzato l'affidamento del Servizio di Tesoreria.

3. L'Organismo di gestione finanziaria

Con la *CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ASL DELLA REGIONE ABRUZZO E CONFERIMENTO DI MANDATO ALLA FI.R.A. S.P.A.* stipulata in data 8 settembre 2005 tra le ASL, l' A.T.I. con capogruppo mandataria Banca Caripe e la FI.R.A. S.p.A., le ASL conferiscono formale mandato alla FI.R.A. S.p.A. affinché, in loro nome e conto, emetta gli ordinativi di pagamento nei confronti del Cassiere, a seguito delle richieste esercitate dalle ASL stesse, ed in forza delle convenzioni stipulate direttamente tra la Regione Abruzzo Direzione Sanità e le Strutture private accreditate.

La durata della vigente Convenzione di Tesoreria è dal 15/09/2005 al 15/09/2010.

La Fi.r.a. S.p.A. provvederà pertanto alle seguenti attività:

- Eseguire tutti i pagamenti relativi alla gestione del sistema regionale sanità, emettendo i mandati di pagamento in nome e per conto delle Asl regionali e movimentando così i conti correnti bancari accessi presso il tesoriere unico regionale - o gruppo di istituti bancari



- convenzionati per il servizio di tesoreria, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 3 dell'art. 38 della L.R. 146/96 e s.m.i.
- Acquisire dalle ASL regionali, con cadenza quotidiana, le richieste di pagamento e la necessaria documentazione a supporto delle stesse.
 - Movimentare i conti correnti bancari appositamente accesi per la gestione finanziaria del sistema sanità Abruzzo, coordinandosi con il tesoriere unico o il gruppo di istituti bancari convenzionati per il servizio di tesoreria, rispondendo nei confronti delle ASL e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione; in particolare offrirà il proprio supporto tecnico alla tesoreria unica regionale – o gruppo di istituti bancari convenzionati per il servizio di tesoreria – per il monitoraggio continuo e costante dei saldi dei conti correnti appositamente accesi.
 - Monitorare l'esito dei pagamenti e, più in generale, gli estratti conto bancari, aggiornando il sistema software appositamente sviluppato, funzionale sia alle fasi operative (interfaccia verso il sistema *home banking* della tesoreria unica regionale – o gruppo di istituti bancari convenzionati per il servizio di tesoreria – per il rilascio telematico degli ordini di bonifico o di altre forme di pagamento, tracciabilità delle operazioni effettuate) sia alle successive fasi di elaborazione statistica, con particolare riferimento al sistema di controllo di gestione (spesa consuntiva in relazione al budget previsionale).
 - Adeguare ed uniformare il sistema dei pagamenti delle Asl al protocollo SIOPE e via via alle prescrizioni, aggiornamenti e miglioramenti in tema di gestione della tesoreria degli Enti Pubblici.

Come già specificato in precedenza, questo ufficio si occuperà della Gestione Finanziaria dei pagamenti, dotandosi di un organico idoneo nonché di infrastrutture informatiche adeguate alla condivisione delle informazioni e di supporto alle attività operative.

I pagamenti da effettuare sono classificati sostanzialmente nelle seguenti tipologie:

- 1) Paghe e stipendi per il personale dipendente o assimilabile a dipendente nonché compensi a personale medico convenzionato (medici di base, pediatri, psicologi, etc...)
- 2) Pagamenti verso le strutture e gli erogatori di prestazioni convenzionati, ossia:
 - Servizi di assistenza ospedaliera privata;
 - Servizi di assistenza riabilitativa privata;
 - Servizi di assistenza specialistica convenzionata esterna (ambulatori e poliambulatori accreditati);
 - Servizi di assistenza specialistica convenzionata esterna (branche a visita);
 - Servizi di assistenza di medicina sociale (RSA accreditate).
- 3) Pagamenti di forniture di strumentazioni, beni e servizi, realizzazione di opere e di acquisti in economia effettuati dai presidi ospedalieri e pagamenti alle farmacie convenzionate.

Per ognuna di queste tipologie di pagamenti verranno adottate procedure simili nella sostanza ma diversificate principalmente nelle modalità di verifica e di controllo sui dati.

Le ASL trasmetteranno alla Fi.r.a. S.p.A. le richieste di pagamento, contenenti le informazioni minime di seguito indicate.

1) Richiesta di pagamento relativa ad un unico beneficiario.

In questo caso la richiesta di pagamento è relativa ad un ben specificato beneficiario e le informazioni minime da indicare sono quelle di testata e di dettaglio:

Testata della richiesta di pagamento


ASL richiedente

Esercizio di riferimento

Numero progressivo

Data richiesta di pagamento

Somma totale da pagare



Nominativo del beneficiario
 Modalità di pagamento
 Causale
 Ulteriori informazioni (Esente da bollo, bollo su fattura, spese a carico del beneficiario, spese a carico A.S.L., etc.)
Dettagli della richiesta di pagamento (una o più righe)
 Voce di costo
 Numero di registrazione
 Data registrazione
 Numero documento
 Data documento
 Data scadenza pagamento
 Importo di riga

2) Richiesta di pagamento relativa ad un gruppo omogeneo di beneficiari.

Per quanto riguarda i pagamenti per gruppi omogenei di beneficiari, quindi che hanno medesima causale (come ad esempio gli stipendi - inclusi versamenti previdenziali ed assistenziali - , i compensi a tutti i medici convenzionati - inclusi versamenti previdenziali ed assistenziali - , i pagamenti alle farmacie convenzionate) la richiesta di pagamento da inoltrare alla Fi.r.a. S.p.A. sarà cumulativa e dovrà necessariamente essere accompagnata dalla distinta di dettaglio. Le informazioni minime da indicare sono le seguenti:

Richiesta di pagamento

ASL richiedente
 Esercizio di riferimento
 Numero progressivo
 Data richiesta di pagamento
 Somma totale da pagare
 Voce di costo
 Causale
 Ulteriori informazioni (Esente da bollo, bollo su fattura, spese a carico del beneficiario, spese a carico A.S.L., etc.)

Distinta di dettaglio

Nominativo del beneficiario
 Modalità di pagamento
 Numero di registrazione
 Data registrazione
 Numero documento
 Data documento
 Data scadenza pagamento
 Importo di riga

Le richieste di pagamento dovranno essere sottoscritte dal Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione, Bilancio e Contabilità e dal Direttore Amministrativo della ASL di competenza e trasmesse alla Fi.r.a. S.p.A. sia in forma cartacea che su supporto informatico.

Di seguito sono esposte le caratteristiche peculiari delle verifiche e delle operazioni di pagamento relativamente alle tipologie sopra indicate.

1. *Paghe e stipendi per il personale dipendente o assimilabile a dipendente nonché compensi personale medico convenzionato (medici di base, pediatri, psicologi, etc.)*



Entro il venticinquesimo giorno del mese le ASL trasmetteranno alla F.i.r.a. S.p.A. le richieste cumulative di pagamento relative al personale dipendente o assimilabile a dipendente (contratti a progetto, co.co.co., part-time, a termine, etc.), come prima specificate, unitamente alle distinte di dettaglio. Le richieste cumulative di pagamento verranno trasmesse in forma cartacea e su supporto informatico, come prima descritto.

Per questa tipologia di pagamenti la F.i.r.a. S.p.A. eserciterà esclusivamente un controllo per riscontrare la quadratura degli importi totali esposti sulle richieste cumulative di pagamento e i totali calcolati nelle distinte di dettaglio.

La F.i.r.a. S.p.A. provvederà alla trasmissione dei mandati di pagamento e delle distinte di dettaglio, come ricevute dalle ASL, verso gli Istituti Tesorieri, nei tempi e nei modi stabiliti nella Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e la F.i.r.a. S.p.A.

I mandati trasmessi alle banche verranno elaborati e sintetizzati dall'Ufficio Gestione Tesoreria utilizzando il software gestionale dedicato. Con cadenza mensile, l'Ufficio Gestione Tesoreria provvederà ad inoltrare alle ASL regionali la distinta dei bonifici effettuati unitamente ad un report di sintesi riepilogativo.

2. Pagamenti di forniture di beni e servizi, realizzazione di opere e di acquisti in economia, Farmacie convenzionate, Strutture ed erogatori di prestazioni convenzionate

Compatibilmente con lo scadenziario dei pagamenti e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima della scadenza del pagamento, le ASL trasmetteranno le relative richieste di pagamento alla F.i.r.a. S.p.A., la quale eserciterà esclusivamente un controllo per riscontrare la quadratura degli importi totali esposti sulle richieste cumulative di pagamento e i totali calcolati nelle distinte di dettaglio.

La F.i.r.a. S.p.A. provvederà alla trasmissione dei mandati di pagamento e delle distinte di dettaglio, come ricevute dalle ASL, verso gli Istituti Tesorieri nei tempi e nei modi stabiliti nella Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e la F.i.r.a. S.p.A.

I mandati trasmessi alle banche verranno elaborati e sintetizzati dall'Ufficio Gestione Tesoreria utilizzando il software gestionale dedicato. Con cadenza mensile, l'Ufficio Gestione Tesoreria provvederà ad inoltrare alle ASL regionali la distinta dei bonifici effettuati unitamente ad un report di sintesi riepilogativo.

4. Sistema di Gestione Finanziaria

La F.i.r.a. S.p.A. provvede, previa verifica giornaliera della disponibilità di cassa a fronte delle richieste di pagamento via via pervenute dalle Asl, a:

- emettere i mandati di pagamento disposti ed elaborati sulla base delle richieste delle Asl;
- codificare i medesimi mandati in un piano dei conti conforme a quello utilizzato dalle Asl;
- registrare i mandati nell'archivio informatico, nonché, sulla base dei dati così processati.

La F.i.r.a. S.p.A., nell'assolvimento delle funzioni assegnatele si avvale di apposito software gestionale dotato del "Manuale delle procedure", completo della relativa modulistica (sia in forma cartacea che su supporto informatico) ad uso di tutti gli attori coinvolti nella gestione finanziaria del sistema regionale sanità. In particolare, il sistema software integrato è dotato delle seguenti caratteristiche tecnico-funzionali:

1 - Sistema Web oriented, sviluppato e funzionante su rete intranet dedicata e protetta, piattaforma indipendente, interfaccia grafica su browser e base dati centralizzata.

2 - I modelli utilizzati per lo scambio di informazioni sono tutti in formato elettronico, disponibili sulla intranet.



3 - L'utilizzo del sistema è protetto, quindi accessibile solo dalle utenze autorizzate tramite dei sistemi Firewall dedicati.

4 - Il sistema prevede le seguenti funzionalità back-office:

- a) Interfaccia home-banking verso gli istituti di credito convenzionati
- b) Tools di analisi finanziaria per la gestione dei castelletti e delle operazioni di finanza strutturata eventualmente attivabili dalla F.I.R.A. S.p.A.
- c) Tools per la realizzazione di report personalizzati e analisi statistiche mirate.

5. Disciplina del periodo transitorio

La Fi.r.a. S.p.A. provvederà a trasferire alla A.S.R. le funzioni ad essa assegnate ai sensi dell'art. 16 della L.R. 34/2007, trasferendo i software, gli applicati ed i programmi utilizzati, nonché gli archivi informatici e cartacei.

La data di decorrenza della nuova Convenzione è fissata al.....

Sino alla data di decorrenza della nuova Convenzione, restano in vigore le procedure e le modalità operative già in essere, in quanto applicabili.

La Fi.r.a. S.p.A. e la A.S.R. sono impegnate, sin dalla data di adozione della presente deliberazione, a svolgere le attività di passaggio delle funzioni in maniera coordinata, in modo tale che la A.S.R. sia pienamente ed autonomamente in grado di svolgere le attività attribuitele.



ALLEGATO 2

**CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO FINANZIARIA
REGIONALE ABRUZZESE S.P.A.**

**PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DELLA GESTIONE FINANZIARIA
DELLE SOMME DEL FONDO SANITARIO REGIONALE
ASSEGNATE PER COMPETENZA ALLE SINGOLE ASL
FINO ALLA DATA DI SCADENZA NATURALE DELLA
PRECEDENTE CONVENZIONE IN ATTO**



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE SANITA'

CONVENZIONE

TRA

- La REGIONE ABRUZZO - Direzione Sanità - (Codice Fiscale 80003170661) successivamente per brevità denominata "Regione" rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Sanità, dott. Giampiero Di cesare nato in il (C.F.), che elegge domicilio presso la sede della Direzione Regionale Sanità, in Pescara alla Via Conte di Ruvo 74

E

- La F.I.R.A. S.p.A. (Codice Fiscale 01230590687) successivamente per brevità denominata "FIRA" rappresentata dal proprio Presidente dott. Mario Cantucci nato in il (C.F.), il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della FIRA S.p.A. presso la cui sede, in Pescara, alla Via Parini 21, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

Premesso che

- La L.R. n. 87 dell'11/12/1987 "Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese" e la L.R. n. 7 del 22/01/1996, in particolare l'art. 2 lettera e) del quale la F.I.R.A. S.p.A. può gestire i fondi comunitari, statali e regionali per conto della Regione Abruzzo;
- La L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 15/04 del 26 aprile 2004 e L.R. 34/2007 del 1 ottobre 2007), recante "Norme in materia di programmazione, contabilità gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs. 502/92 con il quale sono state date indicazioni circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal D. Lgs. 517/93";



- La L.R. n. 146/1996 del 24 dicembre 1996, all'art. 38, così come modificato ed integrato dall'art. 16 della L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007 (Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture), recita quanto segue:
- al comma 1: "le Aziende provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica Regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali";
- al comma 2: "Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta Regionale, sentito il parere dei Direttori Generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotate di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria";
- al comma 3: "Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. – FI.RA. S.p.A. – affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione";
- al comma 4: "E' individuato nella Fi.r.a. S.p.A. l'organismo di gestione finanziaria. Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL.
In particolare assolve alla funzione di gestione finanziaria dei pagamenti.
4 bis E' individuato nell'Agenzia sanitaria regionale l'organismo di monitoraggio della spesa sanitaria cui competono anche le attività di verifica dei budget assegnati alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in base a contratti negoziali.
4 ter Le attività di cui al precedente comma 4 bis, sono propedeutiche all'emissione, da parte delle singole ASL, delle autorizzazioni ai pagamenti.
4 quater La Giunta Regionale è tenuta a rideterminare i rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del previgente comma 4 del presente articolato.
4 quinquies I soggetti incaricati dell'attuazione della presente disposizione sono tenuti a porre in essere gli atti di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge";



- che in data 28 settembre 2004 è stata stipulata la Convenzione tra la Regione Abruzzo e la Fi.r.a. S.p.A. della durata di anni cinque e che, ad oggi, risulta necessario apportare le relative modifiche in ossequio all'art. 16 comma 4 quater della L.R. 37 del 1 ottobre 2007;
- che le singole attività della FI.R.A. S.p.A. sono meglio individuate e descritte nel documento denominato "Linee guida regionali per l'organizzazione e funzionamento dell'Organismo di Gestione Finanziaria in seno alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A." approvato con Delibera di Giunta Regionale ed allegato alla presente convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

La FIRA S.p.A. in qualità di Organismo di Gestione Finanziaria è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL. In particolare assolve alla funzione di gestione finanziaria dei pagamenti.

Art. 3

Per le attività di cui all'articolo 2, la FIRA è dotata di una struttura operativa denominata Ufficio Gestione Tesoreria così come descritto nelle "Linee guida regionali per l'organizzazione e funzionamento dell'Organismo di Gestione Finanziaria, in seno alla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A.".

Art. 4

La FIRA S.p.A., per lo svolgimento delle funzioni assegnatele ha in uso un sistema di gestione informatizzato (Sistema Informativo Aziendale) appositamente progettato e realizzato, dotato di idonee caratteristiche tecnico-funzionali.



Art. 5

Per le attività di cui alla presente convenzione alla FIRA S.p.A., sarà corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a €..... oltre IVA, che andrà a gravare sulle somme del F.S.R. destinate alle funzioni regionali.

Art. 6

Il trasferimento delle somme di cui all'articolo 5 sarà corrisposto alla FIRA S.p.A. con scadenza trimestrale da parte della Direzione Regionale Sanità, previa presentazione di fattura corredata dalla relazione contenente l'attività svolta nel periodo.

Art. 7

Atteso che il servizio di tesoreria risulta affidato a più banche, e che la FIRA S.p.A. ha stipulato apposita Convenzione con le banche incaricate, alla stessa FIRA S.p.A. spetta l'attività di coordinamento delle stesse fino alla data di scadenza della Convenzione di Tesoreria con la Regione Abruzzo.

La FIRA S.p.A. è tenuta alla raccolta ed alla custodia dei documenti originali, giustificativi dei pagamenti effettuati, che possono essere, in qualunque momento, richiesti dalla Direzione Regionale Sanità ed a conclusione dell'incarico saranno consegnati alla stessa Direzione.

Art. 8


Tutti gli adempimenti amministrativo-contabili relativi alla gestione propria (fatture, quietanze, versamenti per ritenute d'acconto, certificazioni CUD, giustificativi vari) saranno curati dalla FIRA S.p.A.

La FIRA S.p.A. si impegna ad ottemperare, nei confronti del proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto della presente convenzione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi.

Art. 9

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico della FIRA S.p.A.

Il presente atto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso.



Art. 10

Le parti stabiliscono quale Foro convenzionale il Foro di L'Aquila.

Art. 11

A tutti gli effetti per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle Linee Guida allegate alla D.G.R. n. xxx del xx/xx/xxxx, oltre alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Art. 12

La presente convenzione avrà decorrenza dal..... al 27 settembre 2009, data di scadenza della precedente Convenzione.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 12 della precedente Convenzione le parti si danno atto della clausola nella stessa prevista sulla possibilità del rinnovo per un ulteriore periodo di anni cinque, previa esplicita manifestazione di volontà almeno tre mesi prima della scadenza.

Pescara li, xx/xx/xxxx

*Per la Regione Abruzzo
Il Direttore Regionale Sanità
(Dr. Giampiero Di Cesare)*

*Per la FIRA S.p.A.
Il Presidente
(Dott. Mario Santucci)*



DECRETI*Presidente del Consiglio Regionale*

DECRETO 11.09.2008, n. 83:

Nomina Componenti 1^a Commissione Consiliare "Bilancio e Affari Generali".**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 22, 31, 36, 48, 85, 100/2005, 11, 51, 62/2006, 16, 33, 47/2007, 7, 22, 36, 52, 63 e 69/2008 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^a Commissione consiliare;

Vista la nota del Gruppo Italia dei Valori in data 05.09.2008, con le quali si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la 1^a COMMISSIONE CONSILIARE "BILANCIO E AFFARI GENERALI" è così composta:

- D.S.	MISTICONI Stefania	con voti	5
- SINISTRA DEMOCRATICA	MELILLA Gianni	"	" 1
- MARGHERITA	D'ALESSANDRO Camillo	"	" 3
- MARGHERITA	BENUCCI Filippo	"	" 2
- MISTO	SABATINI Bruno	"	" 3
- F.I.	PAGANO Nazario	"	" 4
- F.I.	TAGLIENTE Giuseppe	"	" 1
- F.I.	D'ORAZIO Benigno	"	" 1
- A.N.	CASTIGLIONE Alfredo	"	" 2
- S.D.I.	PISEGNA ORLANDO Nicola	"	" 1
- S.D.I.	PILUSO Luciano	"	" 1
- PER L'ABRUZZO	DE MATTEIS Giorgio	"	" 2
- U.D.C.	AMICONE Mario	"	" 1
- ITALIA DEI VALORI	DI STANISLAO Augusto	"	" 2
- L'UNIONE	LA MORGIA Maria Rosaria	"	" 2
- L'UNIONE	D'ALESSANDRO Cesare	"	" 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO Angelo	"	" 2
- DEMOCRAZIA CRISTIANA	DI PAOLO Bruno	"	" 1
- COMUNISTI ITALIANI	MACERA Antonio	"	" 1
- U.D.E.U.R.	ACETO Liberato	"	" 1
- VERDI	CAPORALE Walter	"	" 1
- P.P.E. (DC) E DEM. EUROPEI	DI PAOLO Angelo	"	" 1
- ALL. DEM. E LIB. PER L'EUROPA	VERINI Antonio	"	" 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila, 11.09.2008

**IL PRESIDENTE
Marino Roselli**

DECRETO 11.09.2008, n. 84:

Nomina Componenti 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura".**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 24, 30, 38, 46, 49, 53, 87, 101/2005, 13, 60, 64/2006, 18, 35, 49/2007, 9, 24, 38, 50 e 71/2008 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 3^a Commissione consiliare;

Vista la nota del Gruppo Italia dei Valori in data 05.09.2008, con le quali si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la 3^a COMMISSIONE CONSILIARE "AGRICOLTURA" è così composta:

- D.S.	MISTICONI Stefania	con voti	5
- SINISTRA DEMOCRATICA	MELILLA Gianni	"	" 1
- MARGHERITA	D'ALESSANDRO Camillo	"	" 3
- MARGHERITA	FORTE Giuseppe	"	" 2
- MISTO	EVANGELISTA Bruno	"	" 3
- F.I.	STATI Daniela	"	" 2
- F.I.	TEODORO Maurizio	"	" 2
- F.I.	ORSINI Leo	"	" 2
- A.N.	CASTIGLIONE Alfredo	"	" 2
- S.D.I.	PISEGNA ORLANDO Nicola	"	" 2
- PER L'ABRUZZO	DI BARTOLOMEO Claudio	"	" 2
- U.D.C.	AMICONE Mario	"	" 1
- ITALIA DEI VALORI	DI STANISLAO Augusto	"	" 2
- L'UNIONE	D'ALESSANDRO Cesare	"	" 2
- L'UNIONE	CARAMANICO Franco	"	" 1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO Angelo	"	" 2
- DEMOCRAZIA CRISTIANA	DI PAOLO Bruno	"	" 1
- COMUNISTI ITALIANI	MACERA Antonio	"	" 1
- U.D.E.U.R.	ACETO Liberato	"	" 1
- VERDI	CAPORALE Walter	"	" 1
- P.P.E. (DC) E DEM. EUROPEI	DI PAOLO Angelo	"	" 1
- ALL. DEM. E LIB. PER L'EUROPA	VERINI Antonio	"	" 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila, 11.09.2008

**IL PRESIDENTE
Marino Roselli**

DECRETO 11.09.2008, n. 85:

Nomina Componenti 4^a Commissione Consiliare "Industria e Commercio-Turismo".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 25, 39, 88, 96, 102/2005, 14, 58, 65/2006, 19, 36, 50, 61/2007, 6, 25, 39, 51, 65 e 72/2008 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^a Commissione consiliare;

Vista la nota del Gruppo Italia dei Valori in data 05.09.2008, con le quali si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la 4^a COMMISSIONE CONSILIARE "INDUSTRIA E COMMERCIO-TURISMO" è così composta:

- D.S.	MISTICONI Stefania	con voti 5
- SINISTRA DEMOCRATICA	MELILLA Gianni	" " 1
- MARGHERITA	FORTE Giuseppe	" " 3
- MARGHERITA	BENUCCI Filippo	" " 2
- F.I.	TEODORO Maurizio	" " 2
- F.I.	D'ORAZIO Benigno	" " 2
- F.I.	ORSINI Leo	" " 2
- MISTO	SABATINI Bruno	" " 2
- MISTO	DESIATI Massimo	" " 1
- A.N.	CASTIGLIONE Alfredo	" " 2
- S.D.I	PISEGNA ORLANDO Nicola	" " 1
- S.D.I.	PILUSO Luciano	" " 1
- PER L'ABRUZZO	DI BARTOLOMEO Claudio	" " 2
- U.D.C.	AMICONE Mario	" " 1
- ITALIA DEI VALORI	DI STANISLAO Augusto	" " 2
- L'UNIONE	LA MORGIA Maria Rosaria	" " 1
- L'UNIONE	CARAMANICO Franco	" " 2
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	ORLANDO Angelo	" " 2
- DEMOCRAZIA CRISTIANA	DI PAOLO Bruno	" " 1
- COMUNISTI ITALIANI	MACERA Antonio	" " 1
- U.D.E.U.R.	ACETO Liberato	" " 1
- VERDI	CAPORALE Walter	" " 1
- P.P.E. (DC) E DEM. EUROPEI	DI PAOLO Angelo	" " 1
- ALL. DEM. E LIB. PER L'EUROPA	VERINI Antonio	" " 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila, 11.09.2008

IL PRESIDENTE
Marino Roselli

DECRETO 11.09.2008, n. 86:

Nomina Componenti 6^a Commissione Consiliare per le Politiche Europee, Internazionali e per i Programmi della Commissione Europea.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 27, 35, 41, 52, 90, 97, 104, 109/2005, 9, 52, 67, 79/2006, 21, 38, 52/2007, 11, 27, 41, 55 e 74/2008 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 6^a Commissione consiliare;

Vista la nota del Gruppo Italia dei Valori in data 05.09.2008, con le quali si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la "6^a COMMISSIONE CONSILIARE PER LE POLITICHE EUROPEE, INTERNAZIONALI E PER I PROGRAMMI DELLA COMMISSIONE EUROPEA" è così composta:

- D.S.	MISTICONI Stefania	con voti 5
- SINISTRA DEMOCRATICA	MELILLA Gianni	" " 1
- MARGHERITA	FRACASSI BOZZI Anna Maria	" " 3
- MARGHERITA	BENUCCI Filippo	" " 2
- MISTO	EVANGELISTA Bruno	" " 1
- MISTO	SABATINI Bruno	" " 2
- F.I.	PAGANO Nazario	" " 4
- F.I.	STATI Daniela	" " 2
- A.N.	PACE Giovanni	" " 2
- S.D.I	PISEGNA ORLANDO Nicola	" " 2
- PER L'ABRUZZO	DI BARTOLOMEO Claudio	" " 2
- U.D.C.	AMICONE Mario	" " 1
- ITALIA DEI VALORI	DI STANISLAO Augusto	" " 2
- L'UNIONE	LA MORGIA Maria Rosaria	" " 1
- L'UNIONE	D'ALESSANDRO Cesare	" " 2
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	SANTRONI Daniela	" " 2
- DEMOCRAZIA CRISTIANA	DI PAOLO Bruno	" " 1
- COMUNISTI ITALIANI	MACERA Antonio	" " 1
- U.D.E.U.R.	ACETO Liberato	" " 1
- VERDI	CAPORALE Walter	" " 1
- P.P.E. (DC) E DEM. EUROPEI	DI PAOLO Angelo	" " 1
- ALL. DEM. E LIB. PER L'EUROPA	VERINI Antonio	" " 1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila, 11.09.2008

IL PRESIDENTE
Marino Roselli

DECRETO 11.09.2008, n. 87:

Nomina Componenti Commissione Consiliare Speciale per lo Statuto, e la Legge Elettorale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Preso atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 3/2 del 21.6.2005, ha istituito la Commissione Speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge Elettorale;

Visti i precedenti decreti nn. 47, 51, 91, 94, 107/2005, 15, 54, 69, 78/2006, 23, 41, 54/2007, 13, 30, 43, 57, 67 e 76/2008 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Statuto;

Vista la nota del Gruppo Italia dei Valori in data 05.09.2008, con le quali si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la **COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LO STATUTO, E LA LEGGE ELETTORALE** è così composta:

- D.S.	BOSCO Antonella	"	"	3
- D.S.	MISTICONI Stefania	"	"	2
- SINISTRA DEMOCRATICA	MELILLA Gianni	"	"	1
- MARGHERITA	D'ALESSANDRO Camillo	"	"	2
- MARGHERITA	BENUCCI Filippo	"	"	3
- F.I.	PAGANO Nazario	"	"	4
- F.I.	TAGLIENTE Giuseppe	"	"	2
- MISTO	SABATINI Bruno	"	"	3
- A.N.	PACE Giovanni	"	"	2
- S.D.I	PISEGNA ORLANDO Nicola	"	"	1
- S.D.I.	PILUSO Luciano	"	"	1
- PER L'ABRUZZO	DI BARTOLOMEO Claudio	"	"	2
- U.D.C.	AMICONE Mario	"	"	1
- ITALIA DEI VALORI	DI STANISLAO Augusto	"	"	2
- L'UNIONE	LA MORGIA Maria Rosaria	"	"	2
- L'UNIONE	D'ALESSANDRO Cesare	"	"	1
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	SANTRONI Daniela	"	"	2
- DEMOCRAZIA CRISTIANA	DI PAOLO Bruno	"	"	1
- COMUNISTI ITALIANI	MACERA Antonio	"	"	1
- U.D.E.U.R.	ACETO Liberato	"	"	1
- VERDI	CAPORALE Walter	"	"	1
- P.P.E. (DC) E DEM. EUROPEI	DI PAOLO Angelo	"	"	1
- ALL. DEM. E LIB. PER L'EUROPA	VERINI Antonio	"	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila, 11.09.2008

IL PRESIDENTE
Marino Roselli

DECRETO 11.09.2008, n. 88:

Nomina Componenti Commissione Consiliare Speciale per il Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Visto l'art. 23 dello Statuto;

Visti gli artt. 25 e 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

Preso atto che il Consiglio Regionale con verbale n. 9/3 dell'11.10.2005, ha istituito la Commissione Speciale per il monitoraggio del sistema sanitario regionale abruzzese;

Richiamati i precedenti decreti nn. 5, 17, 38, 42, 53, 70/2006, 4, 25, 43, 57/2007, 15, 33, 47, 58 e 79/2008 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale per il Monitoraggio del Sistema Sanitario Regionale Abruzzese;

Vista la nota del Gruppo Italia dei Valori in data 05.09.2008, con le quali si comunicano le nuove designazioni

DECRETA

la **COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE ABRUZZESE** è così composta:

- D.S.	MISTICONI Stefania	con voti	5
- SINISTRA DEMOCRATICA	MELILLA Gianni	"	1
- MARGHERITA	BENUCCI Filippo	"	5
- F.I.	PAGANO Nazario	"	6
- MISTO	SABATINI Bruno	"	2
- MISTO	DESATI Massimo	"	1
- MISTO	CASTIGLIONE Alfredo	"	2
- S.D.I.	PILUSO Luciano	"	2
- PER L'ABRUZZO	DI BARTOLOMEO Claudio	"	2
- U.D.C.	AMICONE Mario	"	1
- ITALIA DEI VALORI	DI STANISLAO Augusto	"	2
- L'UNIONE	CARAMANICO Franco	"	3
- RIFONDAZIONE COMUNISTA	SANTRONI Daniela	"	2
- DEMOCRAZIA CRISTIANA	DI PAOLO Bruno	"	1
- COMUNISTI ITALIANI	MACERA Antonio	"	1
- U.D.E.U.R.	ACETO Liberato	"	1
- VERDI	CAPORALE Walter	"	1
- P.P.E. (DC) E DEM. EUROPEI	DI PAOLO Angelo	"	1
- ALL. DEM. E LIB. PER L'EUROPA	VERINI Antonio	"	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.* .

L'Aquila, 11.09.2008

IL PRESIDENTE
Marino Roselli

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 28.08.2008, n. 113:

Proroga dell'incarico all'Avv. Carlo Mas-saccesi di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano - L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di prorogare l'incarico all'Avv. Carlo Mas-saccesi di Commissario Regionale del Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano, per ulteriori mesi 6 (sei), e comunque con scadenza entro e non oltre la data dell'insediamento del nuovo Consiglio Regionale, a seguito di nuove elezioni;
- 2) di riconoscere al Commissario incaricato il compenso spettante ai Commissari Regionali ai sensi delle norme vigenti in materia;
- 3) di incaricare la Direzione Attività Produttive della notifica di copia del presente Decreto all'interessato e al Consorzio di Sviluppo Industriale di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Pescara, 28/08/2008

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Alfredo Moroni

IL DIRETTORE REGIONALE F.F.
Ing. Nicola Commito

IL PRESIDENTE VICARIO
Dr. Enrico Paolini

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE 01.09.2008, n. 53/39:

Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale. DITTA: Laterlite SpA . Sede legale: Via Vittorio Veneto, 30-43045 Rubbiano di Fornovo – Solignano (PR). Sede impianto: Contrada Coccetta, 1 – 66050 Lentella (CH). Attività svolte:

- **Impianto di produzione di argilla e spansa;**
- **Impianto di deposito preliminare e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;**
- **Produzione di premiscelati.**

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta **LATERLITE SpA** - Sede legale Via Vittorio Veneto, 30 – 43045 Rubbiano di Fornovo – Solignano (PR) - Impianto ubicato in Contrada Coccetta, 1 – 66050 Lentella (CH), identificabile nel N.C.T. del Comune di Lentel-

la al foglio n° 8 particella n. 23 sub. 2, “*Tavola n° 2 – Stralcio catastale dei fogli n. 5-8-11*”, **Allegato 5**, parte integrante del presente provvedimento, per l’esercizio dell’impianto in oggetto.

Caratteristiche dell’impianto

Tipologia Impianto	Impianto di produzione di argilla espansa, recupero rifiuti pericolosi e produzione di premiscelati.
Area complessiva impianto (m ²)	51.500
Potenzialità impianto Produzione Argilla Espansa	440.000 m ³ /a
Potenzialità impianto Recupero Rifiuti Pericolosi	23.760 t/anno
Fase di smaltimento rifiuti	D10, D15

Art. 1

Il presente provvedimento sostituisce l’Autorizzazione Avente Valore di A.I.A. n° 46/39 del 31.03.2008, che si intende quindi revocata a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.;

Omissis

L’AUTORITA’ COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
*SERVIZIO ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON
LE COMUNITA’ DEGLI ABRUZZESI
ALL’ESTERO*

DETERMINAZIONE 10.09.2008, n. DA5/175:

L.R. 37/93 – Art. 4. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione A.GE – Associazione Genitori Pescara – PESCARA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, l’Associazione A.GE – Associazione Genitori di PESCARA con sede legale in Via De Amicis, 37;
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Marcello Verderosa

DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL
TERRITORIO – GESTIONE INTEGRATA
DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE
CIVILE. ATTIVITÀ DI RELAZIONE
POLITICA CON I PAESI DEL
MEDITERRANEO
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE
URBANE*

DETERMINAZIONE 09.09.2008, n. DC7/511:
Legge Regionale 25.10.1996, n° 96, art. 15. - Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Miglianico (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Miglianico a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di due anni, l’alloggio ERP, di proprietà dell’ATER di Chieti, ubicato in Miglianico,

al Sig. Paolini Pantaleone di cui alla delibera n. 70 del 02.08.2008;

- di impegnare il Comune di Miglianico ad indire al più presto pubblico concorso, a norma e nel rispetto dell'art. 11 della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, per procedere all'assegnazione definitiva degli alloggi ERP disponibili;
- di far sottoscrivere, e rimettere copia alla Regione, impegno da parte del Sig. Paolini Pantaleone, a rilasciare nei termini stabiliti l'alloggio alle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.09.2008, n. DN3/255:

D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 - Volturazione della titolarità da: “Ditta C.D.G. Service S.r.l. – C.da Case Bruciate – Zona Industriale – Collecervino (PE)” a Ditta “HEXTRA S.r.l. – Strada Gagliarano snc – 65013 Città Sant’Angelo (PE)” della autorizzazione regionale n. DN3/95 del 14.10.2005 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – Ditta C.D.G. Service S.r.l. – C.da Case Bruciate – Zona Industriale – Collecervino (PE). Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile di recupero / smaltimento rifiuti”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di Volturare la titolarità autorizzazione regionale n. DN3/95 del 14.10.2005 avente ad oggetto: “Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – Ditta C.D.G. Service S.r.l. – C.da Case Bruciate – Zona Industriale – Collecervino (PE). Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile di recupero / smaltimento rifiuti” da “Ditta C.D.G. Service S.r.l. – C.da Case Bruciate – Zona Industriale – Collecervino (PE)” a “HEXTRA S.r.l. – Strada Gagliarano snc – 65013 Città Sant’Angelo (PE)”;
- 2) di Confermare integralmente il contenuto del provvedimento in oggetto indicato, precisando che le attività di cui all’autorizzazione sono riferite alle operazioni equivalenti alla fase D15 dell’Allegato B e alla fase R13 dell’Allegato C del D.Lgs 152/06 - Parte IV;
- 3) di Prescrivere che la Ditta HEXTRA S.r.l. si attenga alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti per quanto riguarda la compilazione di registri, formulari e MUD, nonché la trasmissione al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara ed all’A.R.T.A. – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione semestrale concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R n. 1399 del 29.11.2006;
- 4) di Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,

del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

- 5) di Fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi e successivi ulteriori accertamenti sulla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi di cui alla D.G.R. 29 novembre 2007 n. 1227;
- 6) di Trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di Pescara, L'Aquila, Teramo e Chieti, all'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), al Comune di Città Sant'Angelo (PE), all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila nonché a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- 7) di Redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta HEXTRA S.r.l. con sede in Città Sant'Angelo (PE) Strada Gaglierano snc;
- 8) di Disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 09.09.2008, n. DN3/262:

Ditta DI GIOVANNI LUCIO – Via Lombardia n. 3 – Montesilvano (PE). Autorizzazione all'esercizio, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., art. 208, comma 15, di un impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi del tipo Frantoio CAESAR 3, matricola n. CAESAR3000003. Operazioni di recupero R5 (Allegato C al D.Lgs. n. 152/06).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03.04.06 n. 152 e s.m.i., e della L.R. n. 45/07, art. 50, la Ditta "DI GIOVANNI LUCIO" con sede in Montesilvano (PE)– Via Lombardia n. 3 - all'esercizio dell'impianto mobile del tipo **frantoio CAESAR 3**, matricola n. CAESAR3000003 per l'attività di recupero, riutilizzo e riciclo dei rifiuti non pericolosi consistente nelle operazioni di selezione e frantumazione dei materiali provenienti dalle demolizioni edilizie. La tipologia di rifiuti ammessi all'impianto, con capacità di trattamento fino a **80 mc/h**, e le operazioni autorizzate sono individuate nella tabella seguente:

Codice	Descrizione	Attività di recupero	Quantitativo max
17 01 01	Cemento	R5 (art. 6 del D.M. 5.02.1998 e Allegato C al D. Lgs. 152/06)	80 mc/h
17 01 02	Mattioni		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche		
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
01 04 13**	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della piena, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
10 13 11**	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		

** = i seguenti codici CER potranno essere ammessi al trattamento nell'impianto mobile

purchè avvenga nel luogo di produzione degli stessi, ai sensi della della D.G.R. 1398/2008

- 2) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa;
- 3) di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di recupero R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., da svolgersi nel pieno rispetto degli elaborati progettuali citati in premessa e nel rispetto di quanto stabilito nel D.M. 05/02/98 e s.m.i. par. 7.1, nei limiti delle attività di recupero ammissibili indicate al sottoparagrafo 7.1.3 dello stesso D.M. 05/02/98;
- 4) di stabilire che dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni per la gestione dell'impianto, dettate dall'ARTA – Dipartimento Provinciale di Pescara, con parere tecnico di cui alla già citata nota prot. n. 2868 del 19/05/08 acquisita agli atti in data 28/05/08, prot. n. DN3/13997, come riportate in premessa;
- 5) di stabilire inoltre, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, che:
 - a. devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - b. almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività, prima dell'installazione dell'impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto, la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in n. 4 copie, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, nonché, una volta

entrati in vigore i previsti decreti ministeriali di regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (l'iscrizione all'Albo è requisito fondamentale come previsto dall'art. 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) il relativo certificato di iscrizione per la Categoria 7;

- c. la comunicazione di cui al punto b) dovrà contenere:
 - il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;
 - i dati specifici inerenti all'attività;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
 - le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - indicazione di un **Responsabile Tecnico** dell'impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- copia delle garanzie finanziarie;
 - qualora ricorrano i presupposti di cui alla D.G.R. n. 119/2002 e s.m.i., copia del giudizio inerente lo studio di impatto ambientale;
- d. sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell'impianto, da parte della Provincia, del Comune e dell'ARTA nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- e. il Servizio Gestione Rifiuti, sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dalla Provincia, dal Comune e dall'ARTA, Dipartimento Provinciale competente per territorio, comunica le eventuali prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente.
- f. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli artt 189, 190, 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto);
- g. qualora l'impianto mobile finalizzato allo svolgimento di operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti per le quali la vigente normativa nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale. In tal caso il termine di cui al punto b) resta sospeso fino all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale o regionale;
- h. nell'esecuzione delle singole campagne, su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione:" D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 – Autorizzazione Regione Abruzzo", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
- 6) di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell'impianto:
- a. il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell'impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell'impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.;
 - b. l'utilizzo dell'impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d'uso dell'impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama

- il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
- c. per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto*”;
- d. le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
- e. per quanto attiene all’attivazione dell’impianto in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997;
- f. per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
- g. per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Abruzzo dovrà essere dichiarato dal richiedente se l’impianto è assoggettato all’esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (Allegato al D.M. 16.02.1982);
- h. nel caso sia espressamente previsto dalle normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i. per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
- j. il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
- k. in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’ASL, competenti territorialmente;
- l. tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
- m. durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della

presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l'impianto;

7) di stabilire altresì, che:

- a. la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. è fatto salvo l'obbligo di ottemperare all'onere inerente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 1° febbraio 2000;
- c. la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della D.G.R. n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
- d. si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*), comunicazioni, ..etc del D.Lgs. 152/06 e, per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara ed all'A.R.T.A – Dipartimento Provinciale di Pescara, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le di-

sposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m);

- e. è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della L.R.45/07 ;
 - f. è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
 - g. in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
 - h. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
- 8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

- 10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
- 11) di prescrivere che nell' impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 12) di disporre l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Pescara, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all'ASL di Pescara, al Comune di Montesilvano (PE), all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, nonché a tutte le Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- 13) di redigere il presente atto in n. 2 originali e di notificarne n. 1 esemplare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta DI GIOVANNI LUCIO - Via Lombardia n. 3 - 65016 Montesilvano (PE);
- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICHE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE 11.09.2008, n. DN5/170/08:
**Legge Regionale 7 settembre 1993, n. 50
"Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore". Articolo 4. Dero-
ghe ai divieti. Rilascio autorizzazione al
Comune di Rocca di Mezzo (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di concedere al COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ), per un periodo di tre anni, a far data dal 15 settembre 2008, l'autorizzazione alla cattura e alla detenzione fino ad un massimo di 20 (venti) esemplari della specie protetta di gamberi di fiume "Austropotamobius pallipes" a scopo riproduttivo, con obbligo di rilascio degli esemplari nei luoghi di cattura alla fine delle attività;
- 2) di disporre la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 3) di trasmettere il presente atto:
 - a) al Comune di Rocca di Mezzo - Area Tecnica - Piazza dell'Oratorio, n. 03 - 67048 - Rocca di Mezzo (AQ), per opportuna conoscenza;
 - b) al Servizio Conservazione della natura ed APE di codesta direzione, per opportuna conoscenza;
 - c) al Direttore Regionale dell'Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Franca Chiola

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 10.09.2008, n. DD7/73:

**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali di parte corrente.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2008

Pagina 1 di 1

N° Atto	73	Data Atto	10/09/2008	Organo	DD7	Descrizione	Esecutività		Esecutività		
							COMPETENZA		CASSA		
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	10.01.001	41612	1	DL.09.00		CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO DELLE SCUOLE NON STATALI - L.R. 18.5.2000, N. 92.	8.904,78		8.904,78		
S	07.01.014	101530	1	DH.17.00		FINANZIAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA DEL FUCINO PER LA DEFINIZIONE DI UN ORGANICO MINIMO DI GESTIONE PER FAR FRONTE ALLE ATTIVITA' ORD E STRAORD.	125.000,00		125.000,00		
S	05.01.001	271800	1	DN.04.00		INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - L.R. 21.06.1996, N. 38	183.312,00		183.312,00		
S	15.01.002	321920	1	DD.07.00		FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3.	317.216,78	317.216,78		317.216,78	
TOTALI SPESA							317.216,78		317.216,78		317.216,78
TOTALI ENTRATA							0,00		0,00		0,00



DIREZIONE SANITA'
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 10.09.2008, n. DG11/124:

Sicurezza Alimentare: Approvazione Intese tra Governo, Regioni e Province Autonome su

- deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE 852 e 853 del 2004;

- linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le ragioni e le finalità riportate in premessa

1. di recepire l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul documento recante **"deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE 852 e 853 del 2004"**, sancita il 25 gennaio 2007, Rep. n. 4, allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di recepire l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome, sul documento recante **"linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari"**, sancita il 10 maggio 2007, Rep. n. 93, allegato "B" al

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. il presente Provvedimento sostituisce ed abroga tutti i precedenti provvedimenti regionali in contrasto con il presente;
4. di integrare formalmente con i documenti ricevuti con il presente atto, dalla data della presente Determinazione, il "IL LIBRO DELLE REGOLE", Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010", approvato con precedente Determinazione n. DG/11/54 del 31.03.2008;
5. di trasmettere, per il seguito di competenza, copia della presente Determinazione al Ministero della Salute, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. regionali, ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione ed ai Direttori dei Servizi Veterinari delle area "B" delle stesse AA.SS.LL. e all'Istituto Zoonofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
7. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Seguono allegati



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004.

Rep. n. *U.C.S.R.* del *25 gennaio 2007*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 25 gennaio 2007:

VISTO l'articolo 7 del Regolamento CE n. 2074/2005 della Commissione del 05 dicembre 2005 che deroga al regolamento CE n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali, con il quale è stato disposto che gli Stati Membri possono concedere agli stabilimenti che fabbricano prodotti tradizionali, deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti: a) di cui all'Allegato II, capitolo II, del Regolamento CE n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che contribuisce parzialmente all'ottenimento delle loro caratteristiche; b) di cui all'Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera f) e capitolo V, punto 1, del Regolamento CE n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono costituiti gli strumenti o le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio ed il confezionamento di tali prodotti;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

VISTI il Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ed il Regolamento CE n.509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

CONSIDERATO che le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali in cui tali prodotti vengono esposti, per conferire loro determinate caratteristiche, devono essere condotte in maniera e con una frequenza tale da tenere conto dello sviluppo della specifica flora ambientale;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che gli strumenti e le attrezzature utilizzate per la produzione di tali prodotti devono essere mantenute costantemente in uno stato d'igiene soddisfacente e regolarmente puliti e disinfettati.

CONSIDERATO che il Regolamento CE n. 852/2004 ha inteso mantenere una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti strutturali degli stabilimenti, in particolare per le Regioni soggette a particolari vincoli geografici, senza, tuttavia, compromettere gli obiettivi dei Regolamenti e lo scambio commerciale tra paesi;

VISTA la proposta di intesa in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004 pervenuta a questa Conferenza dal Ministero della salute con nota in data 15 novembre 2006;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 20 dicembre 2006, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso assenso tecnico sulla proposta di intesa di cui trattasi;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1

1. Gli operatori del settore alimentare che producono alimenti che presentano caratteristiche tradizionali, considerati tali per:

- a) Regioni storiche
- b) Tecniche di produzione codificate o registrate al processo di produzione tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali;
- c) Protetti come prodotti tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale; Possono continuare, in deroga a quanto previsto all'Allegato II, Capitolo II del regolamento n. 852/2004/CE, ad utilizzare, per la maturazione o stagionatura, locali aventi caratteristiche ambientali tali a conferire ai prodotti sopra indicati, particolari caratteristiche organolettiche.

2. Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti con caratteristiche tradizionali di cui al comma 1., possono continuare ad utilizzare per la produzione degli stessi, in deroga all'Allegato II, Capitolo II, punto 1, lettera f) e capitolo V, punto 1 del Regolamento n. 852/2004, materiali per



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

gli strumenti e le attrezzature specifiche utilizzate specificatamente per la preparazione, l'imballaggio ed il confezionamento di tali prodotti.

3. Le deroghe relative ai prodotti tipici di cui al Regolamento CE n. 510/2006 e Regolamento CE n. 509/2006 sono rilasciate dal Ministero della Salute sentito il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

4. Le deroghe relative agli aspetti sanitari per i prodotti tradizionali di cui al Decreto Ministeriale n. 350 dell'8 settembre 1999 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 e successive modifiche., sono rilasciate dall'Autorità sanitaria competente.

Art. 2

1. Gli operatori del settore alimentare che producono alimenti aventi caratteristiche tradizionali, devono predisporre un piano di autocontrollo adeguato, al fine di tenere conto della specifica flora ambientale, in cui siano indicate le procedure di pulizia e disinfezione nei locali di cui al comma 1 del precedente articolo, nonché la frequenza con la quale le stesse vengono eseguite.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari".

Rep. n. 97/PR del 10 maggio 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2007:

VISTO l'articolo 14 del Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che potenzia l'attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale stabilendo l'obbligo per gli operatori alimentari di provvedere a che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo e prevedendo che le predette strutture di controllo ne verifichino il rispetto, anche mediante il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la proposta di intesa su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari", pervenuta dal Ministero della salute con nota del 12 marzo 2007;

VISTA la nota del 19 aprile 2007, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub A;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia



IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

All- SUB A

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI MICROBIOLOGICI AGLI ALIMENTI

1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, l'attività svolta dalle strutture preposte al controllo ufficiale si arricchisce di un importante strumento operativo. Il Regolamento, infatti, fa obbligo agli operatori alimentari di provvedere a che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e a criteri di igiene di processo, ma stabilisce anche che le autorità preposte al controllo ufficiale ne verifichino il rispetto, **anche mediante** il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Si tratta indubbiamente di una norma che introduce importanti elementi di novità nell'ambito del controllo microbiologico degli alimenti in quanto fissa **alcuni criteri microbiologici** necessari per la protezione della salute del consumatore basati sulla valutazione del rischio, garantendo una più omogenea valutazione dei prodotti nell'ambito del mercato unico. Stabilisce per la prima volta criteri di sicurezza anche per gli alimenti vegetali, specifica in maniera esplicita i metodi con cui verificare la conformità degli alimenti.

Tuttavia, in ambito nazionale proprio la sua emanazione rischia di creare confusione ed incertezza operativa nelle strutture deputate al controllo ufficiale in quanto, al momento, non è stata ancora recepita la Direttiva comunitaria 2004/41/CE che abroga le direttive "verticali" sugli alimenti di origine animale, direttive che subordinano la conformità di talune tipologie di alimenti a parametri microbiologici, alcuni dei quali dal dubbio significato sanitario e, comunque, **a suo tempo** stabiliti senza ricorrere all'analisi del rischio.

La legge comunitaria 2005 dà al Governo la delega per adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, entro i prossimi 18 mesi, ad una serie di direttive, comprese le Direttive comunitarie 2004/41/CE - 2004/68/CE. Sarà così possibile procedere all'abrogazione della normativa nazionale derivante dal recepimento delle direttive europee in essi citate.



In particolare la nota del Ministero della salute prot.20151/p del 24/05/06 ha chiarito che “
.... *le norme nazionali in contrasto con la Norme Europee sono automaticamente caducate, mentre le norme nazionali incompatibili devono essere inapplicate dal giudice nazionale (c.d. caducazione)*”

Pertanto la legge 283/62 ed il suo Regolamento di Attuazione DPR 327/80 sono da ritenersi in vigore per gli aspetti non contrastanti la nuova normativa.

In base alle considerazioni sopra riportate, si ritiene possano essere mantenute le attuali procedure di campionamento ed analisi sulle sostanze alimentari che potranno continuare ad essere eseguite ai sensi della Legge 283/62 e DPR 327/80, con garanzia di contraddittorio e revisione di analisi presso l'Istituto Superiore di Sanità e applicazione del DM 16/12/93 che prevede modalità speciali di campionamento e ripetizione di analisi per i parametri non conformi degli alimenti deteriorabili.

2. VIGENZA DI NORME NAZIONALI NON IN CONTRASTO CON I NUOVI REGOLAMENTI.

Criteria Microbiologici.

La normativa nazionale derivante o meno da direttive europee , non in contrasto con il nuovo pacchetto igiene è ancora in vigore, ma applicabile solo agli alimenti di produzione nazionale.

Si riporta di seguito una disamina della normativa nazionale riportante criteri microbiologici, con la valutazione dei singoli criteri in rapporto a quanto stabilito dal Regolamento CE 2073/2005:

➤ **O.M. 11/10/1978 e successive modifiche e o integrazioni :**

- latte UHT e latte sterilizzato: limiti di carica della flora aerobia a 30°C e di quella termofila a 55°C. Il Regolamento CE 2074/2005 all'Allegato VII, punto 2 ,d, ii b, ii precisa le caratteristiche del latte UHT- stabilità microbiologica dopo incubazione a 30°C per 15 giorni e a 55°C per 7 giorni, ma non dà limiti. Il DPR 54/97 individua limiti all'allegato C cap.II A punto 4, ma solo per la carica a 30°C per il latte UHT. Si ritiene, per la valutazione della correttezza del processo produttivo, essere più che sufficiente il



solo accertamento della stabilità, previa incubazione alle temperature su indicate, in quanto dopo tale fase l'eventuale presenza di microrganismi avrebbe raggiunto cariche tali da aver già alterato, in modo evidente all'esame ispettivo, il latte.

- latte pastorizzato: i produttori devono attenersi ai criteri di igiene – Enterobacteriaceae - del Regolamento CE 2073/2005 che sostituiscono il parametro di coliformi. In tale ottica è superato anche quanto disposto dal DPR 54/97 per i coliformi ed il tenore in germi a 21°C.
- latte in polvere: per il parametro coliformi valgono le considerazioni fatte al punto precedente, mentre si ritiene non particolarmente utile effettuare la ricerca della flora aerobica a 32°C in quanto già altri parametri possono fornire informazioni per valutare l'igiene del prodotto / del processo produttivo.
- varie tipologie di prodotti a base di uova: la salmonella è considerata dal Regolamento (CE) 2073/2005 per tutti i prodotti a base di uova e alimenti contenenti uova crude (criteri di sicurezza punti 1. 14 e 1.15), mentre lo stesso indica come criteri di igiene le enterobacteriaceae (punto 2.3.1.). I criteri previsti dall'ordinanza O.M. 11.10.78 e successive modifiche si considerano pertanto superati.

- **Criteri per *Listeria monocytogenes* in alimenti da consumarsi previa cottura:** (OM 7/12/93): sono ancora in vigore perché il Regolamento (CE) 2073/2005 si occupa solo di prodotti RTE (ready to eat = alimenti pronti).
- **Circolare ministeriale n. 32 del 1985 per le paste alimentari criteri microbiologici** : si ritiene opportuno continuare ad utilizzare i criteri considerati nella Circolare limitatamente ai parametri relativi allo *S. aureus*, quali criteri di igiene di processo ai sensi del Regolamento (CE) 2073/2005.
- **Circolare ministeriale n.81 del 1978 sugli alimenti surgelati importati:** è annullata dalla Circolare ministeriale n. 21 del 27.4.1992
- **D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530**



▪ Si deve considerare applicabile il solo criterio di sicurezza E.coli (punto 1.24 Reg.2073/2005). Si coglie l'occasione per raccomandare la necessità di applicare in modo omogeneo a livello nazionale , onde evitare non opportune difformità di comportamento nei controlli ufficiali, quanto indicato nelle Linee guida trasmesse alle Regioni e alla Province Autonome con nota Ministero della Sanità prot. 600.9/31.64/056 del 14/01/99.

- **D.L.vo 65/93:** si rimanda alle successive considerazioni "Criteri valutativi".
- **D.P.R. 54/1997:** si rimanda alle successive considerazioni "Criteri valutativi".
- **D.P.R. 309/98:** si rimanda alle successive considerazioni "Criteri valutativi".

Criteri valutativi.

I parametri di seguito elencati:

- Carica batteri mesofili aerobi;
- Tenore di germi a 21°C dopo incubazione a 6°C per 5 giorni;
- Carica flora termofila;
- Ricerca *S. aureus*;
- Numerazione Coliformi;

specificati nelle norme soprariportate, devono essere considerati come criteri di igiene di processo. Pertanto, la non conformità a detti parametri deve dar luogo esclusivamente alla revisione del piano di autocontrollo aziendale.

3. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2073/2005

In attesa di più precisi indirizzi ministeriali inerenti le modalità applicative del Regolamento(CE) 882/04, peraltro già in fase di preparazione, oltre che di un Piano



Nazionale di controllo pluriennale così come previsto dall'art. 41 dello stesso Regolamento, si ritiene utile fornire le **seguenti indicazioni interpretative**:

1. Le indicazioni fornite nell'allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005, sono indirizzate e sono vincolanti in ogni loro parte (*categoria alimentare, microrganismo, modalità di campionamento, metodica analitica, criteri di accettabilità, fase a cui si applica il criterio, azioni correttive*) per gli operatori economici. Il mancato rispetto dei criteri di cui alla parte I dell'allegato I, deve portare l'operatore economico al ritiro o al richiamo del prodotto o della partita che non si trovasse più sotto il suo controllo ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002. I prodotti già immessi sul mercato, e non ancora giunti a livello del dettaglio, possono essere sottoposti a una ulteriore trasformazione mediante un processo che garantisca l'eliminazione del pericolo in questione.
2. I campionamenti e le analisi condotte ai sensi del Regolamento (CE) 2073/2005 devono essere inseriti nell'ambito delle procedure di validazione e verifica del piano HACCP, la frequenza, laddove non prescritta dall'allegato, deve essere giustificata nell'ambito delle procedure HACCP.
3. Le Industrie alimentari (che producono alimenti pronti al consumo che possono sostenere la crescita di *L. monocytogenes* e alimenti in polvere per lattanti o alimenti in polvere destinati a fini medici speciali per bambini di età inferiore a sei mesi che possono comportare un rischio per *Enterobacter sakazakii*) procedono al prelievo, dalle superfici ambientali e dagli impianti, per la ricerca rispettivamente di *L. monocytogenes* e per la numerazione delle enterobatteriacee, e devono inserire la frequenza di detti prelievi nel piano di autocontrollo, giustificandola nell'ambito delle procedure HACCP.
4. Fatte salve le ricerche di cui al punto 1.25, e con l'eccezione del caso in cui si voglia valutare in modo specifico l'accettabilità di una determinata partita di prodotti alimentari o di un processo (art. 5.4), il numero delle unità campionarie da considerare



nei piani di campionamento condotti dagli operatori economici nell'ambito dei piani di campionamento di cui alla parte I dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005 può essere ridotto se l'operatore economico può documentare, con soddisfazione dell'Autorità competente, l'efficace applicazione delle proprie procedure basate sui principi HACCP (cfr. art. 5.3, Regolamento (CE) 2073).

5. Fatta salva la non obbligatorietà per gli operatori economici del settore alimentare, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del Regolamento (CE) 2073/2005, della conduzione dell'analisi sistematica per la ricerca di Salmonella nelle matrici alimentari per le quali il procedimento di lavorazione o la composizione sono tali da farne ritenere trascurabile il rischio (Allegato I, punti 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15), deve essere in ogni caso rispettato il criterio di sicurezza alimentare stabilito per salmonella (assenza in 5 u.c di 25 g ciascuna).
6. Gli organismi di controllo ufficiale verificano le misure attuate dagli operatori economici a seguito del rilievo di una non conformità ai criteri microbiologici di cui alla parte I dell'allegato I. In particolare verificano il pronto e completo ritiro dei prodotti già immessi sul mercato e, se del caso, l'efficacia dei trattamenti ai quali sono sottoposti gli alimenti ritirati dal mercato.
7. Gli organismi di controllo ufficiale, nell'esecuzione dei controlli ufficiali, tengono conto dei criteri microbiologici (limiti e metodi di analisi di riferimento) stabiliti nella parte I dell'allegato I ai fini della verifica della conformità ai criteri di sicurezza degli alimenti nell'ambito dei controlli attuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004.
8. Fatto salvo l'obbligo generale del rispetto dei metodi di prova di riferimento contenuti nell'allegato al Regolamento (CE) 2073/2005, laddove l'allegato non preveda una specifica modalità di prova rinviando ai dati della bibliografia (punti 1.21, 1.25 e 1.26) il laboratorio di analisi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) 2073/2005, può applicare altre metodiche di prova rispondenti ai criteri stabiliti all'allegato III al Regolamento (CE) 882/2004.



9. Criteri di sicurezza alimentare - Fatti salvi i casi in cui sia richiesto di valutare la sicurezza o l'integrità di un lotto o di una partita di alimenti o qualora si voglia verificare il piano di autocontrollo aziendale, nei quali si applicano obbligatoriamente le modalità di campionamento previste dal Regolamento (CE) 2073/2005, gli organismi di controllo ufficiale possono applicare modalità di prelievo diverse da quelle dettate nel Capitolo I "criteri di sicurezza alimentare" dell'allegato I, per quanto riguarda il numero di unità campionarie definite. In particolare gli organismi di controllo, non sono obbligati a prelevare più unità campionarie per ciascuna aliquota quando il criterio microbiologico fissato nel suddetto Capitolo I stabilisca che tutte le unità campionarie analizzate debbano risultare esenti dal patogeno in questione.

Gli organismi di controllo ufficiale devono comunque obbligatoriamente attenersi al rispetto delle procedure di campionamento previste dalla L. 283/62, dal suo Regolamento di applicazione approvato con DPR 327/80 e dal D.M. 16.12.1993.

10. Criteri di igiene di processo - I criteri stabiliti nel Capitolo II dell'allegato I al Regolamento, si riferiscono all'igiene del processo e hanno quindi l'obiettivo di fornire indicazioni agli operatori economici circa la correttezza e l'efficacia dei processi posti sotto il loro controllo. Il mancato rispetto dei criteri di igiene del processo deve portare l'operatore economico a prendere le opportune azioni correttive al fine di riportare il processo sotto controllo.

11. Criteri di igiene di processo - Il controllo ufficiale non si attua, in linea di massima, mediante campionamento ed analisi di matrici alimentari. Gli organi di controllo ufficiale possono verificare il corretto operato degli operatori economici valutando:

- a. le modalità di scelta dei campioni e di campionamento;
- b. le modalità di conferimento dei campioni al laboratorio di analisi;
- c. l'idoneità del laboratorio di prova a condurre le analisi secondo quanto previsto dal Regolamento (accreditamento del laboratorio e delle metodiche appropriate);



d. le azioni successive alla comunicazione del rapporto di prova da parte del laboratorio.

12. Qualora le verifiche di cui al punto precedente dessero esito non soddisfacente, le modalità di controllo analitico da parte dell'organismo di controllo ufficiale dovranno rispettare i criteri di campionamento, analisi e interpretazione dei risultati stabiliti dal Capitolo II dell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005.

13. Nel caso in cui l'Autorità di controllo abbia motivo di ritenere che le verifiche di cui al Capitolo I e II dell'allegato I al Regolamento (CE) 2073/2005 non siano condotte secondo i criteri stabiliti, ovvero diano risultati non soddisfacenti e l'operatore economico non ponga rimedio alla situazione, e nei casi in cui i controlli autonomamente attuati dagli organismi di controllo ufficiale diano risultati non soddisfacenti, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54 del Regolamento (CE) 882/2004, si applicano le misure di cui all'articolo 53 dello stesso Regolamento.

14. Le Autorità di controllo possono procedere in ogni caso a qualsiasi ulteriore verifica di carattere procedurale o analitico quando, sulla base delle informazioni in proprio possesso, lo ritengano opportuno.

Qualora gli approfondimenti analitici riguardino le stesse matrici e le stesse determinazioni previste dal Regolamento (CE) 2073/2005 all'allegato I, Capitolo I, a seguito di risultati non conformi, l'Autorità pubblica di controllo attuerà le ordinarie procedure previste nel caso delle attività di controllo ufficiale.

Nell'interpretare i risultati dei controlli analitici condotti su matrici e/o per determinazioni diverse da quelle di cui al Regolamento (CE) 2073/2005, allegato I, Capitolo I, al di fuori dei piani nazionali o regionali di cui al punto seguente, le autorità di controllo prenderanno in considerazione i seguenti aspetti che saranno definiti nell'ambito di piani locali di controllo:

- a. l'obiettivo del/i controllo/i
- b. i criteri di interpretazione dei risultati analitici



- c. le azioni successive al/i controllo/i
- d. il coordinamento con il/i laboratorio/i di analisi ufficiale/i circa i tempi e le modalità di analisi.

I risultati delle attività di controllo di cui sopra vanno trasmessi alle pertinenti Autorità Regionali o Provinciali.

15. Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome possono, ciascuno per la propria competenza, stabilire ulteriori obiettivi di sicurezza (criteri di sicurezza alimentare) o standard di processo (criteri di igiene del processo) sulla base dell'analisi del rischio.

16. Al fine della definizione dei criteri di cui sopra, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito del piano di controllo integrato pluriennale, predispongono dei piani di valutazione dei rischi nei quali vengano studiati:

- a. La prevalenza del/i contaminante/i in questione
- b. Le modalità e la frequenza di esposizione dei consumatori al/i contaminante/i
- c. Le conseguenze all'esposizione sulla popolazione umana oggetto di studio (dati epidemiologici)
- d. Le possibilità (alternative) di gestione dei rischi a tutti i livelli.

17. Le attività di valutazione del rischio condotte nell'ambito dei piani di cui sopra sono svolte secondo le procedure definite dai piani stessi. Le risultanze ottenute nell'ambito dei piani di cui sopra non comportano l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa o penale. Delle risultanze ottenute nell'ambito dei piani di cui sopra si terrà conto nell'ambito della revisione dei piani di controllo integrati poliannuali di cui all'articolo 41 e successivi del Regolamento (CE) 882/2004.

18. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 1.2 del Capitolo I dell'allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005, si presume che gli alimenti pronti al consumo definiti deteriorabili ai sensi del DM 16/12/1993 costituiscano terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes*. È fatta salva in ogni caso la possibilità per l'operatore economico di dimostrare la mancata crescita di *L. monocytogenes* nell'alimento in questione e il



rispetto del criterio di sicurezza stabilito dal regolamento per tutta la vita commerciale del prodotto tenuto conto delle condizioni di conservazione ragionevolmente rispettate nel corso del magazzinaggio, trasporto, esposizione e vendita.

19. Nel caso di alimenti pronti al consumo che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes* e per i quali l'operatore economico non sia in grado di dimostrare, con prove sperimentali, il rispetto del criterio per *L. monocytogenes* per tutto il periodo di conservazione dell'alimento, il rilievo di *L. monocytogenes* nelle fasi successive a quelle nelle quali l'alimento si trova sotto il controllo diretto dell'operatore e economico comporta per quest'ultimo l'obbligo di ritiro e/o richiamo del prodotto ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002.

20. Considerato che alcune matrici alimentari sono indicate anche con un preciso riferimento alle modalità di consumo, crude o cotte, nel determinare le modalità di consumo di un alimento, al fine di applicare il pertinente criterio di sicurezza alimentare, gli organismi di controllo ufficiale al momento del prelievo tengono conto, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) 178/2002, delle indicazioni fornite in etichetta nonché delle normali condizioni di utilizzo dell'alimento determinate anche in base alle consuetudini locali.

21. L'operatore economico del settore alimentare che impiega carni di animali delle specie bovina, equina ovina, caprina, suina e pollame di cui ai punti 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 della parte II dell'allegato I al Regolamento (CE) 2073/2005 deve acquisire dallo stabilimento di macellazione nel quale sono stati macellati gli animali, nell'ambito delle proprie procedure di controllo, le pertinenti informazioni circa l'effettiva prevalenza di *Salmonella spp.* sulle carcasse in macello determinata secondo le procedure stabilite dal Regolamento (CE) 2073/2005. L'operatore economico dell'impianto di lavorazione della carni terrà conto delle informazioni così acquisite ai fini della predisposizione delle procedure di gestione del pericolo "salmonella" nell'ambito del proprio piano di autocontrollo. In sede di controllo ufficiale, gli organismi di controllo valuteranno gli



esiti analitici sui prodotti per la ricerca di *Salmonella spp.* alla luce, tra l'altro, delle misure di cui sopra effettivamente predisposte e attuate dall'operatore economico.

È da evidenziare che il Regolamento (CE) 2073/2005 è indirizzato ai titolari delle industrie alimentari, che lo dovranno utilizzare come riferimento per le verifiche e validazione dei piani di autocontrollo e per verificare il livello di sicurezza delle proprie produzioni previsto dalla legislazione comunitaria. Tuttavia i criteri in esso riportati (da intendersi come analisi minime nella valutazione di un lotto o di un processo) si applicheranno anche ai campioni effettuati durante i controlli ufficiali sia nell'ambito del commercio intracomunitario che delle importazioni.

I **controlli di processo** spettano in via principale alle imprese alimentari e rappresentano uno strumento per la verifica e la validazione delle procedure di autocontrollo rivolte alla certificazione delle garanzie di sicurezza alimentare.

I **controlli sulla sicurezza** degli alimenti, che riguardano gli alimenti già in commercio o pronti per la vendita, competono oltre che al produttore anche gli organi pubblici di controllo e rappresentano uno strumento di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi di autocontrollo e di verifica della conformità dei prodotti agli standard di sicurezza stabiliti dai Regolamenti comunitari, in rapporto alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta ed all'uso abituale.

Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale sono previste anche verifiche sui sistemi di autocontrollo adottati dalle industrie alimentari.

Per quanto su detto è opportuno che l'attività di controllo ufficiale svolta nel corso del processo produttivo si attenga alla verifica del rispetto dei criteri di igiene del processo, e che il controllo svolto alla fine del processo di produzione o in fase di distribuzione del prodotto contempli il rispetto dei criteri di sicurezza.

Qualora i criteri di igiene del processo vengano verificati dal controllo ufficiale alla produzione, il superamento dei limiti previsti dall'allegato I capitolo 2 del Regolamento (CE) 2073/2005 non potrà determinare la ripetizione del parametro difforme, né causare azioni sanzionatorie o penali. Comporterà invece una revisione delle procedure di



autocontrollo. La ripetizione del parametro, ai sensi del Reg. CE 2073/2005, difforme, e la revisione di analisi avviene esclusivamente per i criteri di sicurezza.

In tale ottica i prelievi effettuati presso gli stabilimenti di produzione per la verifica dei criteri di igiene (Allegato I capitolo 2 del Reg 2073/2005) saranno eseguiti in aliquota singola, costituita dal numero di unità campionarie previste dai rispettivi criteri di igiene da verificare.

Invece i campioni destinati a verificare i criteri di sicurezza andranno eseguiti in 4 o 5 aliquote (2 per i campionamenti UVAC, qualora non siano conseguenti ad una precedente non conformità, secondo la nota del Ministero della Sanità 600.9/CE/7467 del 19/11/98), al fine di garantire i diritti alla difesa.

Quando lo scopo sia quello di verificare in modo specifico l'accettabilità di un lotto o di una partita di alimenti, ogni aliquota conterrà il numero di unità campionarie di cui al cap. 1 dell'allegato I del Reg. 2073/2005; ciascuna unità campionaria dovrà essere costituita da una quantità ponderale di matrice adeguata per il numero di determinazioni da eseguire. Qualora il materiale disponibile sia insufficiente per allestire tutte le aliquote previste, si procederà a prelevare la quantità di materiale necessaria a costituire un' unica aliquota formata dal numero di unità campionarie previste dal Reg. 2073/2005, su cui si procederà ad eseguire analisi unica irripetibile, garantendo i diritti alla difesa del caso.

Modalità di trasporto, conservazione ed inizio analisi

Per le modalità di trasporto, conservazione ed inizio analisi il Regolamento (CE) 882/2004 art. 11 rimanda in assenza di norme comunitarie a norme e protocolli riconosciuti internazionalmente, come CEN o altri. Nello specifico è bene far riferimento a quanto riportato nella ISO 7218.

Campionamento Ufficiale per la verifica del criterio di sicurezza *Listeria monocytogenes* del Reg. 2073/2005

Relativamente alla *Listeria monocytogenes*, qualora nel verbale di prelievo non sia specificato se è richiesta l'analisi quantitativa o quella qualitativa, i laboratori effettueranno



sempre le determinazioni di a_w e pH e sulla base dei risultati ottenuti si procederanno nel modo seguente:

- se la matrice rientra nella categoria 1.3 del regolamento 2073 (Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes*, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali), si effettuerà l'analisi quantitativa.

Appartengono a questa categoria:

- i prodotti: con pH $\leq 4,4$ e $a_w \leq 0,92$;
- i prodotti: con pH ≤ 5 e $a_w \leq 0,94$;
- i prodotti con conservabilità < 5 gg, se i valori di pH e a_w sono superiori a quelli sopra indicati.

Il superamento del limite previsto comporta la revisione di analisi, salvo per i prodotti con periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni, per i quali si effettuerà sempre analisi unica irripetibile, assicurando i diritti della difesa. Se la matrice rientra nella categoria 1.2 del regolamento 2073 (Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes*, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali), e il campionamento viene effettuato sul prodotto finito prima della sua immissione sul mercato, l'autorità che effettua il campionamento, sulla base della documentazione prodotta dall'Operatore che dimostri che il prodotto non supererà le 100 UFC/gr durante il periodo di conservabilità, dovrà indicare sul verbale di campionamento che per la valutazione di conformità va applicato il criterio di cui al punto 1,2 rigo 1. In caso di mancata indicazione il Laboratorio applicherà il criterio qualitativo (assenza in 25 gr.)

4. MATRICI ALIMENTARI E/O DETERMINAZIONI NON CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (CE) 2073/2005

Relativamente ai controlli microbiologici da quanto su detto deriva che per le matrici e le analisi considerate dall'allegato I capitolo 1 e 2 del Regolamento 2073 sia per i prodotti nazionali che per quelli provenienti da paesi comunitari o extracomunitari deve essere sempre applicato il Regolamento 2073/2005, tenendo presente che i criteri di igiene non



sono applicabili ai prodotti provenienti da altri paesi in quanto questi sono relativi a controlli del processo di produzione.

Per tutti gli altri pericoli biologici non elencati nell'allegato I del Regolamento e/o non associati a quella determinata tipologia di prodotto e/o per matrici alimentari non contemplate dal Regolamento (CE) 2073/2005, nessuna contestazione può essere sollevata ai prodotti oggetto di scambio o importati, a meno di non dimostrare la sussistenza di una condizione di rischio grave ed immediato (per esempio il riscontro di enterotossine stafilococciche o di tossine da *B. cereus*), sempre tenuto conto delle condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore e/o delle informazioni sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute, messe a disposizione del consumatore, comprese quelle riportate sull'etichetta. Questo secondo quanto previsto dall'art 14 del Regolamento (CE) 178/2002 e riferendosi anche alla Legge 283/62 art. 5, lettera c e d.

In caso di prodotti alimentari nazionali, si rimanda alla normativa ancora vigente.

5. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 2073/2005 NEGLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE E DI PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE

Introduzione – Generalità

Le "Linee guida per la predisposizione di piani di autocontrollo in materia igienico sanitaria nelle industrie alimentari del settore delle carni" pubblicate nel S.O. alla G.U. n. 32 del 9/2/2005 costituiscono la base per la verifica dei piani di autocontrollo basate sui principi HACCP di cui all'articolo 5 del Reg. (CE) 852/2004 presso le industrie di macellazione.

Nell'ambito delle procedure di controllo ufficiale di cui al punto precedente, i Servizi Veterinari verificano la predisposizione e l'applicazione da parte dell'operatore economico delle procedure per il campionamento, l'analisi e l'attuazione delle successive azioni così come previsto dal Regolamento (CE) 2073/2005.



Le modalità di campionamento delle carcasse secondo il metodo distruttivo e non distruttivo sono descritte nell'allegato alle presenti linee guida derivano dalle indicazioni norma ISO 17604.

Gli operatori del settore alimentare dei macelli o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente prelevano campioni per l'analisi microbiologica almeno una volta alla settimana. La frequenza di campionamento settimanale deve essere riferita alla settimana di calendario. Qualora uno stabilimento effettui la lavorazione per più giorni durante la settimana, il giorno di campionamento deve variare da una settimana all'altra, affinché sia coperto ogni giorno della settimana di lavorazione effettiva. Nel caso in cui nel giorno definito per il campionamento vengano macellati meno di 5 capi ungulati, o di 15 broiler o tacchini, il numero previsto dei capi da campionare deve essere raggiunto in più sedute successive di macellazione.

Conta delle colonie aerobiche e delle enterobatteriacee su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti

In caso di applicazione del metodo non distruttivo per la numerazione delle colonie aerobie e delle enterobatteriacee, i metodi di prelievo descritti nella norma ISO 17604 sono a) spugna abrasiva "sponge bag"; b) tampone secco e umido; c) tampone di garza.

I quattro possibili siti di prelievo per CBT ed enterobatteriacee sono scelti tra quelli previsti per gli ungulati dalla ISO 17604. Tuttavia, anche per dare continuità alle interpretazioni dei risultati secondo quanto descritto nella Decisione 2001/471/CE, è consigliabile continuare ad effettuare i prelievi negli stessi punti di reperi precedentemente individuati e di seguito elencati, con la possibilità che l'operatore economico opti per altri siti tra quelli indicati nell'allegato A della norma ISO 17604:

bovini: collo, punta di petto, pancia e scamone

ovini e caprini: pancia, costato, punta del petto e petto



suini: lombo, guancia, faccia mediale della coscia (prosciutto) e pancetta

cavallo: pancia, punta di petto, lombo, scamone

in ogni caso i siti di campionamento devono essere descritti nelle pertinenti procedure elaborate dall'operatore economico.

Qualora l'operatore del settore alimentare decida di utilizzare nuovi punti di reperi o abbia avviato l'attività dopo l'entrata in vigore del Regolamento 2073/2005, deve effettuare una validazione del sistema proposto.

In caso di applicazione del metodo di campionamento distruttivo, il Regolamento (CE) n. 2073/2005 disciplina adeguatamente le modalità di interpretazione dei risultati. In assenza di un criterio per la CBT e le enterobatteriacee stabilito a livello comunitario per la valutazione dei risultati ottenuti mediante metodo non distruttivo, l'operatore economico adotta e descrive nell'ambito delle proprie procedure di autocontrollo uno dei seguenti criteri:

- a. "m" è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media dei risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi moltiplicata per 1.5. "M" è stabilito da ciascuno stabilimento sulla base della media del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi
- b. "m" e "M" sono pari a 1/5 del valore di "m" e "M" riportato ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del capitolo 2 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 2073/2005

Il Servizio Veterinario verifica che gli operatori economici procedano all'analisi degli andamenti dei risultati delle prove assicurando la pronta adozione dei provvedimenti adeguati a prevenire l'insorgenza di rischi microbiologici. In assenza di un chiarimento, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 2073/2005, della definizione di "tendenza a ottenere risultati insoddisfacenti", l'ottenimento anche di un solo valore superiore a "M" o di tre risultati consecutivi con valori compresi tra "m" e "M" deve portare l'operatore economico ad applicare le misure previste in caso di ottenimento di un risultato insoddisfacente. Le azioni correttive attuate devono essere documentate.



Ricerca di *Salmonella* spp su carcasse: campionamento, analisi, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti

Il numero e l'esatta localizzazione dei siti di prelievo per la ricerca di *Salmonella* sulle carcasse di ungulati non sono stabiliti dal Regolamento (CE) n. 2073/2005. In analogia con le modalità operative già in atto da diversi anni presso gli stabilimenti di macellazione abilitati all'esportazione verso gli USA, si indicano i seguenti siti di campionamento: coscia, pancia e gola. La scelta di aree di prelievo diverse, tra quelle indicate nella norma ISO 17604, dovrà essere adeguatamente giustificata nell'ambito del piano di autocontrollo predisposto dall'industria alimentare.

La metodica di campionamento delle carcasse di ungulati è esclusivamente quella non distruttiva mediante l'utilizzo spugnetta abrasiva (sponge bag). Ciascuna delle tre aree di campionamento deve essere almeno di 100 cm²

Gli esiti per la ricerca di *Salmonella* spp. su carcasse devono essere riferiti a una serie di 50 campionamenti successivi raccolti nel corso di 10 sedute di campionamento (5 campioni per seduta). I 50 risultati così ottenuti vengono valutati indipendente da quelli che li precedono o li seguono.

Nel caso in cui una serie di campionamenti per la ricerca di *Salmonella* spp. risulti non favorevole (n. campioni positivi in una serie di 50 campioni superiore a "c"), l'autorità competente, informata dall'operatore economico, verifica che il responsabile del macello proceda alla rivalutazione delle procedure di autocontrollo, con particolare riferimento a quelle di approvvigionamento degli animali, all'igiene della macellazione e alla prevenzione delle contaminazioni crociate in ogni fase del processo, se del caso anche mediante campionamenti su superfici a contatto diretto o indiretto con le carcasse.

Nel caso in cui anche una seconda serie consecutiva di campionamenti per la ricerca di *Salmonella* spp. risulti non favorevole, l'autorità competente verifica che l'operatore



economico responsabile del macello, oltre all'adozione delle misure di cui al punto precedente, identifichi le partite degli animali risultati positivi, comunichi all'allevatore la positività chiedendogli al contempo l'attuazione delle opportune misure di gestione dell'infezione in allevamento.

Nel caso in cui anche una terza serie consecutiva di campionamenti per la ricerca di *Salmonella* spp. risulti non favorevole, l'autorità competente, oltre a verificare le azioni adottate dall'operatore economico responsabile del macello ai sensi dei punti precedenti, valuta l'opportunità di adottare una o più misure di cui all'articolo 54 del Regolamento (CE) 882/2004.

Le carcasse i cui risultati analitici hanno dato esito sfavorevole in regime di autocontrollo non sono oggetto di obbligo di ritiro. Il responsabile dell'industria alimentare deve dimostrare di avere attuato, se del caso, le pertinenti azioni correttive.

Riduzione della frequenza di campionamento

Limitatamente alle industrie alimentari che applicano piani di campionamento che prevedano una frequenza settimanale dei prelievi e indipendentemente dagli schemi proposti nelle tabelle che eseguono per tenere conto degli impianti di piccole dimensioni, la frequenza con la quale l'operatore economico responsabile del macello o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente procede al prelievo e all'analisi dei campioni per la numerazione delle colonie aerobiche e delle enterobatteriacee da carcasse, delle colonie aerobiche e di *E. coli* per la carne macinata e le preparazioni a base di carne e di *E. coli* per le carni separate meccanicamente è riducibile a una seduta di campionamento ogni 15 giorni a seguito dell'ottenimento di una serie di 6 risultati consecutivi favorevoli. Nel caso in cui si ottengano 3 risultati sfavorevoli consecutivi, la frequenza di campionamento torna ad essere settimanale.



nel valutare gli esiti favorevoli ai fini di una diminuzione della frequenza di campionamento da carcasse, può essere tenuta in considerazione la serie di campionamenti per la conta della CBT e delle enterobatteriacee già condotti ai sensi della Dec 2001/471 o del D.P.R. 309/98

La frequenza settimanale con la quale l'operatore economico responsabile del macello o degli stabilimenti che producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente procede al prelievo e all'analisi dei campioni per la ricerca di *Salmonella* spp. può essere modificata come segue:


- a. una seduta di campionamento ogni due settimane a seguito dell'ottenimento di una serie di 30 risultati settimanali consecutivi favorevoli (150 campioni totali)
- b. settimanale nel caso si ottengano 3 serie di risultati sfavorevoli consecutivi, fino al ripristino delle condizioni di cui al punto precedente

Per quanto riguarda i macelli di piccole dimensioni e gli stabilimenti nei quali si producono carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente in piccola quantità, l'autorità competente può autorizzare una riduzione della frequenza di campionamento sulla base dell'*analisi del rischio* tenendo almeno conto:

- delle precedenti non conformità dell'impresa alimentare e le relative azioni correttive adottate
- delle procedure di autocontrollo predisposte e attuate
- degli esiti dei controlli ufficiali precedenti.

Fermo restando l'obbligo di campionare almeno 5 carcasse, "pool" di carcasse o unità campionarie di carne macinata, preparazioni a base di carne o carni separate meccanicamente per ciclo di campionamento, nel decidere la riduzione di frequenza di campionamento, l'autorità competente potrà fare riferimento alle tabelle seguenti.

In ogni caso non si ritiene di potere considerare tra i "piccoli macelli", stabilimenti che macellino in media più di 100 UGB/settimana o di 100.000 broiler o tacchini alla settimana.



FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE UNGULATI

Capacità produttiva	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Macelli oltre 100 UGB/settimana (media annuale)	settimanale		
Macelli tra 41 e 100 UGB/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
Macelli tra 21 e 40 UGB/settimana (media annuale)	trimestrale	bimestrale	mensile
Macelli tra 11 e 20 UGB/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
Macelli tra 6 e 10 UGB/settimana (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Macelli fino a 5 UGB/settimana (media annuale)	annuale	semestrale	quadrimestrale

FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE BROILER

Capacità produttiva	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Macelli oltre 100.000 capi/settimana (media annuale)	settimanale		
Macelli tra 50.000 e 100.000 capi/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
Macelli tra 10.000 e 50.000 capi/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
Macelli fino a 10.000 capi/settimana (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Macelli fino a 500 capi/settimana (media annuale)	annuale	semestrale	quadrimestrale



FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE TACCHINI

Capacità produttiva	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Macelli oltre 30.000 capi/settimana (media annuale)	settimanale		
Macelli tra 15.000 e 30.000 capi/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
Macelli tra 1.000 e 15.000 capi/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
Macelli fino a 1.000 capi/settimana (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Macelli fino a 500 capi/settimana (media annuale)	annuale	semestrale	quadrimestrale

Nel caso degli impianti di macellazione che, ai sensi del punto precedente, non applicano il piano di campionamento previsto nell'Allegato I Capitolo 2 del Regolamento (CE) 2073/05, e che procedono al campionamento con una frequenza inferiore al mese, il rilevamento di Salmonella anche su una sola carcassa, avrà come conseguenza l'applicazione delle azioni previste in caso di risultati non soddisfacenti

FREQUENZA CAMPIONAMENTI PRESSO STABILIMENTI DI CARNE MACINATA, PREPARAZIONI A BASE DI CARNE, CARNI SEPRATE MECCANICAMENTE

Capacità produttiva (prodotti finiti)	Categorizzazione del rischio delle attività		
	BASSO	MEDIO	ALTO
oltre 5 ton/settimana (media annuale)	settimanale		
da 1 ton a 5 ton/settimana (media annuale)	bimestrale	mensile	quindicinale
da 0.5 ton a 1 ton/settimana (media annuale)	quadrimestrale	trimestrale	bimestrale
fino a 0.5 ton/settimana non annessi a spacci di vendita al dettaglio (media annuale)	semestrale	quadrimestrale	trimestrale
Laboratori annessi a spacci di vendita al dettaglio	esentati da frequenze prestabilite		

gh



Laboratori di analisi

I laboratori esterni ai quali vengono recapitati i campioni per l'analisi devono essere accreditati secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regioni del 17/06/2004 ai sensi della norma ISO 17025; le prove di laboratorio dovranno fare riferimento alle procedure ISO indicate nel Regolamento (CE) 2073/2005 e, ove possibile, essere accreditate (sia la 4833 che la ISO 21528-2 per l'espressione dei risultati fanno riferimento alla ISO 7218 amendment 1 2001-04-01; in tale ISO i risultati possono essere espressi o in ufc/g o ufc/ml ma non ufc/cm² per cui la prova non viene accreditata dal SINAL).

I laboratori interni agli stabilimenti nei quali vengono effettuati i prelievi operano secondo le corrette prassi di laboratorio e applicano i metodi di riferimento riportati nell'Allegato I del Regolamento (CE) 2073/2005.

Campioni da superfici

Fatti salvi gli obblighi previsti relativi alla ricerca di *L. monocytogenes*, campioni da superfici per valutare l'efficacia delle procedure di sanificazione e il rischio rappresentato da specifici contaminanti possono essere previste nell'ambito delle attività di verifica delle procedure di autocontrollo.

Affinché queste analisi possano essere considerate nella valutazione delle garanzie offerte dall'operatore è comunque necessario che le relative modalità e frequenze di campionamento siano descritte e adeguatamente giustificate nel piano di autocontrollo dell'industria alimentare.

Nel definire la frequenza e il numero delle superfici da sottoporre a campionamento, i criteri di accettabilità e le eventuali azioni correttive, l'operatore economico responsabile dell'impianto di macellazione e lavorazione delle carni prende in considerazione tutte le informazioni a propria disposizione circa i possibili pericoli evidenziabili nelle fasi di processo sotto il proprio controllo e le modalità di gestione degli stessi.

L'Autorità Competente, se lo ritiene necessario al fine di garantire gli obiettivi di sicurezza del processo, può indicare frequenze minime per il campionamento da superfici.



Allegato**1. METODO PER IL CAMPIONAMENTO NON DISTRUTTIVO DELLE CARCASSE DI UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SPUGNETTE****1. Materiali:**

- Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio
- soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml
- tamponi sterili di per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti) e relativi contenitori da trasporto
- delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato)
- guanti sterili
- scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento

2. Preparazione del prelievo:

Il prelievo deve essere eseguito dalla persona specificatamente incaricata e formata, così individuata nel manuale di autocontrollo dell'impresa che dovrebbe includere una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile, tamponi sterili, contenitori sterili da trasporto, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.)
- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee
- disponibilità del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato)



- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con carta a perdere prima di indossare i guanti stando attenti a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Preparare i tamponi aggiungendo nel sacchetto plastico tipo stomacher una quantità di soluzione sterile peptonata sufficiente a inumidire la spugna senza che rimanga del liquido libero visibile al fondo del sacchetto (10 ml dovrebbe essere una quantità adeguata). Massaggiare la spugna dall'esterno per essere certi che la stessa sia uniformemente inumidita, quindi, con adeguati movimenti dall'esterno, spingere la spugna verso l'apertura del sacchetto prima di aprire la busta plastica per estrarre la spugna stando attenti a che la stessa non entri in contatto con le superfici esterne. La spugna deve essere estratta dalla busta plastica al momento del prelievo da parte dell'operatore addetto al campionamento.



3. Esecuzione del prelievo:

Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare l'area di 100 cm² da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.

Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, è necessario assicurare che la soluzione disinfettante non possa spandere sull'area soggetta a campionamento – assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare è necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.

L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore né con alcun altro materiale diverso dalla spugnetta per campionamento. Strofinare la spugna esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) sull'area delimitata dalla maschera sia in senso orizzontale che verticale (circa 10 volte in un senso e 10 nell'altro). L'intera superficie racchiusa all'interno del delimitatore deve essere interessata dal campionamento. La spugna non deve essere strofinata al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può essere parzialmente ruotato durante il prelievo con la spugna in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm².

La spugna deve essere strofinata in successione su tutti i siti di campionamento identificati a partire da quello meno contaminato verso quello che si ritiene maggiormente contaminato. In linea di massima si può stimare che la sequenza dei campionamenti può procedere dall'alto verso il basso della carcassa (dal quarto



posteriore a quello anteriore). Deve essere impiegata una spugna per ogni carcassa oggetto di campionamento, sia per la numerazione della CBT e delle enterobatteriacee, sia per la ricerca di *Salmonella* spp.

L'assistente al prelievo può validamente aiutare nel contenere la mezzena durante il prelievo purché non entri in contatto direttamente o indirettamente con le aree soggette a campionamento.

Completate le attività di campionamento, riporre la spugna nella busta di plastica aggiungendo la rimanente soluzione peptonata tamponata sterile (25 ml in tutto). Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione.

4. Trasporto al laboratorio

I campioni devono essere analizzati nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni devono essere inviati a un laboratorio esterno devono essere refrigerati – NON CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e +4°C dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio. I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutettiche congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio esterno devono essere accompagnati da un modulo contenente, oltre ai dati identificativi dello stabilimento, alla specie animale campionata, al responsabile del prelievo, la data e l'ora del campionamento. I campioni vanno analizzati entro le 24 ore dal campionamento.

Le modalità di invio dei campioni al laboratorio devono inoltre prevenire la possibilità di versamento del liquido di trasporto durante il tragitto.



2. METODO PER IL CAMPIONAMENTO NON DISTRUTTIVO DELLE CARCASSE DI UNGULATI MEDIANTE L'IMPIEGO DI TAMPONI SECCHI E UMIDI

1. Materiali:

- Carrello, tavolo o altro idoneo piano di appoggio
- soluzione peptonata tamponata sterile 10 ml in provette da trasporto sterili
- tamponi sterili per prelievi microbiologici (privi di sostanze inibenti)
- delimitatore sterile (monouso o riutilizzabile e sterilizzato)
- guanti sterili
- scala, pedana, o altra attrezzatura necessaria al fine di permettere di raggiungere tutti i siti della carcassa da sottoporre a campionamento

5. Preparazione del prelievo:

Il prelievo deve essere eseguito dalla persona specificatamente incaricata e formata, così individuata nel manuale di autocontrollo dell'impresa che dovrebbe includere una lista delle verifiche da condurre prima dell'esecuzione del campionamento quanto a:

- disponibilità e adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni (sapone e disinfettante per le mani, un piano di appoggio adeguato, guanti sterili, delimitatore, soluzione tampone sterile in provette da trasporto, tamponi sterili per campionamento, soluzione disinfettante o altri presidi per la disinfezione del delimitatore, etichette e quant'altro necessario per identificare il campione, ecc.)
- verifica della soluzione tampone sterile impiegata per la raccolta e la spedizione del campione per assenza di torbidità, flocculazioni, detriti o altre formazioni estranee
- disponibilità del laboratorio a ricevere e processare i campioni nei tempi previsti (entro 24 ore massimo dal momento del prelievo, a condizione che il campione venga mantenuto refrigerato)
- procedura per garantire la scelta effettivamente casuale delle carcasse e delle mezzene da campionare (ogni carcassa e le due mezzene della carcassa devono avere la stessa probabilità di essere scelte. A tal fine possono essere impiegate tavole dei numeri



casuali, programmi informatici generatori di numeri casuali o qualsiasi altro metodo che assicuri la completa casualità della scelta).

Predisporre l'attrezzatura necessaria sul piano di lavoro assicurandosi di non entrare in contatto con le superfici sterili prima di avere indossato i guanti. Lavare e disinfettare le mani e asciugarle con carta a perdere prima di indossare i guanti stando attenti a non toccare la superficie esterna dei guanti. Se del caso farsi aiutare da una terza persona che proceda all'apertura della busta dei guanti e delle altre attrezzature sterili senza entrare in contatto con il contenuto. Assicurarsi che le maniche del camice o comunque gli indumenti non possano entrare in contatto al momento del prelievo e della sua preparazione con le superfici da campionare e/o con le attrezzature sterili.

Inumidire il primo tampone in 10 ml di diluente sterile. Assicurarsi che il tampone sia adeguatamente imbevuto senza che lo stesso presenti un eccesso di liquido.

6. Esecuzione del prelievo:

Dopo avere identificato i siti di campionamento, delimitare la prima area di 100 cm² da sottoporre a prelievo mediante l'impiego della maschera che delimiti un'area quadrata di 10 cm di lato esercitando una pressione sufficiente a causare la procidenza del muscolo sottostante.

Possono essere impiegati delimitatori sterili monouso o reimpiegabili, in materiale lavabile e disinfettabile. In quest'ultimo caso deve essere garantito che le procedure di disinfezione del delimitatore non influiscano sui risultati del campionamento (per esempio, nel caso in cui il delimitatore fosse stato immerso in una soluzione disinfettante, è necessario assicurare che la soluzione disinfettante non possa spandere sull'area soggetta a campionamento – assicurare un tempo di contatto adeguato tra il disinfettante e il delimitatore). Se l'operatore impiega una scala, una pedana o un'altra attrezzatura per raggiungere le parti superiori della carcassa da campionare è



necessario che presti la massima attenzione a non entrare in contatto con le attrezzature.

L'area compresa nel perimetro interno del delimitatore non deve venire a contatto con le mani dell'operatore né con alcun altro materiale diverso dal tampone per campionamento. Tamponare tutta l'area oggetto di prelievo esercitando una buona pressione (come se si dovesse detergere la superficie della carcassa da dei residui di sangue secco) avendo cura di ruotare il tampone in modo che tutta la superficie del tampone entri in contatto con la superficie da campionare. Il tampone deve essere strisciato sulla superficie da campionare orizzontalmente, verticalmente e in diagonale (circa 10 volte in ciascun senso). Il tampone non deve essere strofinato al di fuori dell'area delimitata. Se del caso, il delimitatore può essere parzialmente ruotato durante il prelievo in modo da farlo aderire in ogni punto alla superficie della carcassa ed essere certi che la superficie delimitata sia effettivamente di 100 cm².

Riporre quindi il tampone nella provetta contenete il diluente sterile, spezzando il manico in legno contro la parte del contenitore. Ripetere l'operazione precedentemente descritta im piegando un tampone perfettamente asciutto che deve essere strofinato sulla stessa superficie già sottoposta a campionamento con il tampone umido. Riporre anche il secondo tampone nella stessa provetta contenente il diluente nella quale è stata riposto il primo tampone.

Ripetere le operazioni di cui sopra per tutte le aree da campionare impiegando per ciascuna area un tampone inumidito e uno secco.

Completate le attività di campionamento, riporre i tamponi nelle rispettive provette in un sacchetto di plastica sul quale sia stata apposta una etichetta identificativa del campione. Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio dopo avere verificato la corretta identificazione del campione.

4. Trasporto al laboratorio

I campioni devono essere analizzati nel più breve tempo possibile dal momento del prelievo e comunque entro le 24 ore. Se i campioni devono essere inviati a un





laboratorio esterno devono essere refrigerati – NON CONGELATI - a una temperatura compresa tra +0° e +4°C dal momento della raccolta a quello dell'arrivo al laboratorio. I campioni non devono essere posti a contatto con le piastre eutettiche congelate (c.d. siberini) o con il ghiaccio impiegato per mantenere il campione alla temperatura prescritta durante il trasporto. I campioni inviati al laboratorio esterno devono essere accompagnati da un modulo contenente, oltre ai dati identificativi dello stabilimento, alla specie animale campionata, al responsabile del prelievo, la data e l'ora del campionamento. I campioni vanno analizzati entro le 24 ore dal campionamento.

Le modalità di invio dei campioni al laboratorio devono inoltre prevenire la possibilità di versamento del liquido di trasporto durante il tragitto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
 RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
 PER COPIA CONFIDENZIALE ALL'ORIGINALE
 Roma, 15 MAG. 2007
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Foh

di lu.



PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
RIPARTIZIONE TECNICA - SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
UFFICIO ESPROPRIAZIONE

**Decreto di esproprio dei terreni occorren-
ti per lavori di "Interventi vari e consolida-
mento scarpate nel Comune di Francavilla al
mare". Estratto. (Decreto Dirigenziale n. 226
del 01/09/2008 prot. n. 28500).**

Con decreto dirigenziale n. 226 del
01/09/2008 prot. n. 28500, notificato in data
3/9/2008, è stata disposta a favore del Comune
di Francavilla al Mare e per i lavori in oggetto
indicati, l'espropriazione dei terreni così distin-
ti:

Comune censuario: COMUNE DI
FRANCAVILLA AL MARE

INTESTATARIO	FG.	PART
CALVI CONCETTA , nata a F.villa al mare il 4/6/1938 CF: CLVCCT38H44D763A	11	4334 (ex 684)

Gli immobili di cui sopra diventano di pro-
prietà del Comune di Francavilla al Mare, liberi
da qualsiasi gravame e, tutti i diritti antecedenti
connessi agli stessi, possono essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:

- notificato alle ditte interessate nelle forme
degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Ufficio del Registro di
CHIETI;
- trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei
Registri Immobiliari di CHIETI;
- fatto oggetto di voltura catastale presso
l'Ufficio del Territorio di CHIETI;

- pubblicato, per estratto sul *Bollettino Uffi-
ciale della Regione ABRUZZO*.

Francavilla al Mare, lì 4 settembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI
Avv. Valentina Pepe
F.to

IL DIRIGENTE REGGENTE DELLA RIP.
TECNICA - SERVIZIO LL.PP.-
UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Arch. Paola Chiola
F.to

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
RIPARTIZIONE TECNICA - SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
UFFICIO ESPROPRIAZIONE

**Decreto di esproprio dei terreni occorren-
ti per lavori di "Interventi vari e consolida-
mento scarpate nel Comune di Francavilla al
mare". Estratto. (Decreto Dirigenziale n. 227
del 01/09/2008 prot. n. 28512).**

Con decreto dirigenziale n. 227 del
01/09/2008 prot. n. 28512, notificato in data
3/9/2008, è stata disposta a favore del Comune
di Francavilla al Mare e per i lavori in oggetto
indicati, l'espropriazione dei terreni così distin-
ti:

Comune censuario: COMUNE DI
FRANCAVILLA AL MARE

INTESTATARIO	FG.	PART
PASETTI DOMENICO , nato a F.villa al mare l' 1/8/1929 CF: PSTDNC29A08D763X	14	4405 (ex 4318 ed ex 603) 4407 (ex 4317 ed ex 603)
DI PECO LILIANA , nata a F.villa al mare il 23/6/1946 CF: DPCLLN46H63D763D	14	4408 (ex 419)
PAOLINI LUIGI , nato a F.villa al mare il 17/12/1966 CF: PLNLGU66T17D763K	14	4410 (ex 919)

ACERRA GIOVANNI, nato a F.villa al mare il 30/3/1965 CF: CRRGNN65C30D763B	14	4333 (ex 297)
BALDASSARRE EMILIA, nata a F.villa al mare il 28/11/1954 – <i>propr. per 1/3</i> CF: BLDMLE54S68D763V BALDASSARRE PASQUALE, nato a F.villa al mare il 5/4/1958 – <i>propr. per 1/3</i> CF: BLDPQL58D05D763U MARZOLO LIBERATA, nata a F.villa al mare il 24/2/1931 – <i>propr. per 1/3</i> CF: MRZLRT31B64D763W	14	4335 (ex 265)

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Francavilla al Mare, liberi da qualsiasi gravame e, tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi, possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:

- notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Ufficio del Registro di CHIETI;
- trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di CHIETI;
- fatto oggetto di voltura catastale presso l'Ufficio del Territorio di CHIETI;
- pubblicato, per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione ABRUZZO*.

Francavilla al Mare, li 4 settembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI

Avv. Valentina Pepe
F.to

IL DIRIGENTE REGGENTE DELLA RIP.

TECNICA- SERVIZIO LL.PP.-
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Arch. Paola Chiola
F.to

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Integrazione di un articolo allo Statuto comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Integrazione allo statuto comunale: dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente art. 1 bis:

Coordinamento delle Politiche giovanili

“L'Amministrazione comunale riconosce il “COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI” come organo consultivo in materia di politiche giovanili del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Il Coordinamento riunisce giovani di età compresa dai 16 ai 30 anni e si propone di favorire l'aggregazione e la partecipazione alla vita pubblica dei giovani residenti nel Comune.

Sono riconosciuti a tale organo una capacità propositiva diretta all'assessorato di competenza e capacità organizzativa e gestionale degli eventi proposti e promossi nel territorio comunale.

Si rimanda allo Statuto e al Regolamento del suddetto l'organizzazione, la struttura e i principi guida”.

IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE
SERVIZI AA.GG.

Dott. Vincenzo Benassai

CITTA' DI TERAMO (TE)
SETTORE IV: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Approvazione definitiva della Variante Parziale al P.R.G. per la realizzazione e sistemazione di Spazi Sportivi Polivalenti nelle frazioni.

IL DIRIGENTE

- Vista la Delibera Consiliare n. 69 del 29/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, inerente all'approvazione definitiva della Variante Parziale al P.R.G. per la realizzazione

e sistemazione di Spazi Sportivi Polivalenti nelle frazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 D.P.R. n. 327/2001;

RENDE NOTO

- che, con la richiamata delibera di Consiglio Comunale, n. 69 del 29/07/2008, è stata approvata definitivamente la Variante al P.R.G. per la realizzazione e sistemazione di Spazi Sportivi Polivalenti nelle frazioni;
- che detto atto diverrà efficace, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*, unitamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione e sistemazione di Spazi Sportivi Polivalenti nelle frazioni;
- che con la suddetta delibera n.69 del 29/07/2008, a norma dell'articolo 12 comma 3 del D.P.R. n. 327 dell'8/06/2001, diventa efficace la dichiarazione di pubblica utilità disposta con delibera di C.C. n. 102/2006.

IL DIRIGENTE

Arch. Stefano Mariotti

COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

SERVIZIO N. 4 - LL.PP. E URBANISTICA

Avviso di deposito di adozione ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95, del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata previsto dalla scheda n. 5 della variante parziale al vigente P.R.G. inerente le attività produttive. Ditte: Soc. VO.LO. srl e Soc. Conti & Figli Service srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4
LL.PP. E URBANISTICA

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale di Cepagatti con deliberazione n. 20 del 12.08.2008, ha adot-

tato ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95 il piano di lottizzazione di iniziativa privata, previsto dalla scheda n. 05 della variante al vigente P.R.G. inerente le attività produttive. Ditte: Soc. VO.LO. srl e Soc. Conti & Figli Service srl.

- che la deliberazione e gli elaborati costituenti il piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95, sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Cepagatti, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al piano di lottizzazione di iniziativa privata. Si precisa che le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, dopo tale termine, saranno irricevibili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4 -
LL.PP. E URBANISTICA
Dott. Arch. Francesco Chiavaroli

COMUNE DI L'AQUILA

SETTORE OO.PP.

Variante al Piano di Riqualficazione urbanistica e ambientale di Piazza D'Armi costituente variante al Piano Regolatore Generale-Adozione. Deliberazione di Consiglio Comunale N° 102 del 17 settembre 2008.

AVVISO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 nel testo in vigore e successive modificazioni ed integrazioni

PREMESSO

che conformemente all'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 nel testo in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti relativi alla Variante al Piano di Riqualificazione urbanistica e ambientale di Piazza D'Armi -Adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 102 del 17 settembre 2008 in variante al Piano Regolatore Generale, sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore OO.PP. in Via Sasan° 3 – per 45 giorni consecutivi a far tempo dal 24.09.2008 e sino al 08.11.2008, con il seguente orario:

-dal Lunedì al Venerdì – durante l'orario d'ufficio;

che il periodo di deposito decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*,

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alla Variante al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni ed opposizioni;

AVVERTE

-

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni al Piano stesso, a mente dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 nel testo in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere redatte su carta legale e presentate alla Segreteria Generale di questo Comune entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 08.11.2008.

Anche i grafici, eventualmente allegati a dette osservazioni e/o opposizioni, dovranno essere muniti di competente marca da bollo, a norma di legge.

L'Aquila, 19.09.2008

IL DIRIGENTE
Dott. Ing: Renato Amorosi

L'ASSESSORE AI LL.PP.
Geom Ermanno Lisi

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)
UFFICIO TECNICO

SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Avviso di deposito presso la segreteria comunale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 luglio 2008 – “Adozione modifica degli artt. 51 e 66 della disciplina urbanistica allegata al vigente P.R.G.”.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO DEL COMUNE SUDETTO,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.07.2008, è stata adottata la modifica degli artt. 51 e 66 della Disciplina Urbanistica allegata al vigente P.R.G.;
- che detta Delibera, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 Aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, rimarrà depositata nella Segreteria Comunale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

INVITA

chiunque a prendere visione della suddetta delibera, precisando che la presentazione delle osservazioni alla stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della citata Legge Regionale, dovrà avvenire entro il suddetto periodo di pubblicazione.

Miglianico, lì 02 Settembre 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
F. to Dottor Arch. Nando Timperio

COMUNE DI SAN MARTINO SULLA
MARRUCINA (CH)

Tel. 0871/82515 – Fax 0871/800131

UFFICIO TECNICO

Avviso variante specifica al P.R.E. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della
L.R. n. 11 del 03.03.1999 e s.m.i.

RENDE NOTO

che la variante specifica al Piano Regolatore
Esecutivo del Comune di San Martino sulla
Marrucina è stata approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 22 del 5.09.2008, esecutiva.

San Martino sulla Marrucina, lì 8.09.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO

Geom. Mario Rispoli

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA
VIBRATA (TE)

AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO

**Avviso di deposito adozione: “Modifica
zonizzazione al piano di localizzazione im-
pianti di telefonia mobile mediante variante
al piano regolatore esecutivo”.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
AMBIENTE E TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 L.R.
18/83, modificata ed integrata con L.R.
27/04/1995, n°70;

RENDE NOTO

che nella Segreteria Comunale è depositata
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22
del 22/07/2008, avente per oggetto “MODIFI-

CA ZONIZZAZIONE AL PIANO DI LOCA-
LIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE MEDIANTE VARIANTE AL PIA-
NO REGOLATORE ESECUTIVO”, per la
durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi
a partire dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo*.

Durante il periodo di deposito chiunque può
presentare osservazioni alla variante così come
sopra adottata, in triplice copia, di cui una su
carta legale del valore corrente, allo Sportello
Unico del Comune.

Pertanto, le osservazioni presentate dopo il
quarantacinquesimo giorno, anche sotto forma
di istanze, proposte o contributo, sono irricevi-
bili.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
AMBIENTE E TERRITORIO

Ing. Nicola D'Antonio

CONSORZIO

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DI L'AQUILA (AQ)

VIA S. CRISANTE N°3 – 67100 L'AQUILA

Tel. 0862-22500 Fax 0862-65380

e-mail: info@cosvind.it www.cosvind.it

**Espropriazione per pubblica utilità.
Estratto di decreto di esproprio n°2 del
18/08/2008 riguardante i terreni necessari
alla realizzazione dello stabilimento della
Ditta “SINERGI S.r.l.” nell'agglomerato
industriale di Sassa (AQ).**

Per ogni effetto di legge si rende noto che il
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDU-
STRIALE DI L'AQUILA con decreto n°2 del
18/08/2008 ha pronunciato l'espropriazione dei
terreni residuali di seguito elencati siti nel
Comune censuario di Sassa foglio 2, per la
realizzazione dello stabilimento della Ditta
“SINERGI S.r.l.” nell'agglomerato industriale
di Sassa (AQ).

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma sotto indicata.

CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO ACCETTATA

Foglio 2 Sassa MAPPALE	SUPERFICIE MQ	INDENNITA' di esproprio €
1388	872	11.336,00
1395	337	4.381,00
1397	253	3.289,00
1140	5	65,00
1391	1407	18.291,00

CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO NON ACCETTATA

Foglio 2 Sassa MAPPALE	SUPERFICIE MQ	INDENNITA' di esproprio €
1387	71	923,00
1393	1467	19.071,00

L'Aquila, 10 Settembre 2008

**IL CAPO UFFICIO ESPROPRI
P.I. Libero Nelfi**

**ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE**

Costruzione di un tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per poter alimentare una nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata "Campo Sportivo" in loc. Cesaproba nel Comune di Montereale. Pratica n.° 197/D.

L'Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale

Centro – Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n.° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per poter alimentare una nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata "Campo Sportivo" in loc. Cesaproba nel Comune di Montereale. Pratica n.° 197/D.

Ai sensi degli artt. n.° 5; n.° 6; n.° 7 e n.° 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila – Settore Ambiente, Genio Civile e Protezione Civile – Servizio Genio Civile – via Filomusi Guelfi, 3 - L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

**IL REFERENTE P.L.A. DI L'AQUILA
Mauro Adeante**

**DITTA INERTI SANGRO SRL
VIA ATERNO N° 108 –
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Ampliamento di una cava di materiale
ghiaioso con ripristino ambientale a destinazione agricola.**

AVVISO PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s.m.ed i.

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO

**ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE,**

ENERGIA Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Ampliamento di una cava di materiale ghiaioso con ripristino ambientale a destinazione agricola

PROPONENTE

Inerti Sangro, via Aterno n° 108 - 66020 S. Giovanni Teatino (Ch) – (sede legale) Sede operativa – Atessa (Ch), c/da Saletti. Tel 0872/897947

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n° 4/2008 – art. 20 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.lgs 03/04/2006 n° 152 recante norme in materia ambientale” Allegato IV – punto 8, lett i (cave e torbiere) recepito dalla Regione Abruzzo con DGR 209 del 17/03/2008

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Mozzagrogna – Provincia di Chieti Località Piccarda – Foglio n° 11, part. n° 80, 4015, 4019

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ampliamento di una cava di ghiaia per la produzione di inerti e calcestruzzo.

Ripristino ambientale con ritombamento parziale. Scarpare a destinazione boschiva e piana a destinazione agricola. Volume di ghiaia in ampliamento mc 15.970

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni

entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

ITALFINISH SPA

VIA LUNGO SERIO, N. 1
24050 GRASSOBIO (BG)

TEL 035525032, FAX 035526660

info@italfinish.com

Avviso relativo a Impianto di anodizzazione in continuo di coils di alluminio.

La sottoscritta Italfinish S.p.A, con sede in Z.I loc. S. Pelagia, C.F. e P.I 02761920160, nella persona del legale rappresentante, dott. Claudio Pozzoli, nato a Modena il 04.05.1975 e residente a Gorle (BG),

CHIEDE

a codesto Ufficio la pubblicazione ex novo della presente procedura di di verifica di assoggettabilità, avendo commesso un errore nella precedente richiesta di pubblicazione **avvenuta sul BURA Ordinario n. 51 del 5/9/08 come da testo seguente**

AVVISO PUBBLICO

Art.20 del D.Lgs. 4/2008 e s.m. ed i.

SI AVVISA CHE E' STATO PRESENTATO ALLA REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA – Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali – Ufficio di Valutazione di impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO: Impianto di anodizzazione in continuo di coils di alluminio

PROPONENTE: Italfinish SpA

Sede operativa Zona Industriale C.da Santa Pelagia Capestrano – 67022 - (AQ), Tel.

0862954524, Fax 0862954527, e.mail: production@italfinish.com

Sede legale in Via Lungo Serio, n. 1 Grasso-
sobbio - 24050 - (BG), tel 035525032, fax
035526660, e.mail info@italfinish.com

sito web: www.italfinish.com

Rappresentante legale: Dott. Claudio
Pozzoli

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Opera di cui all'Allegato IV al D.Lgs.
152/06 e s.m. ed i. punto 3, lett. f): impianti per
il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chi-
mici qualora le vasche destinate al trattamento
abbiano un volume superiore a 30 mc.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Zona Industriale Loc.Santa Pelagia- S.S 153
Capestrano (AQ)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Realizzazione di un impianto di anodizza-
zione in continuo di coils di alluminio (linea
coils), attraverso le fasi di approvvigionamento
materie prime, svolgimento dei coils e tratta-
mento superficiale degli stessi mediante pas-
saggio nella vasche di trattamento, riavvolgi-
mento, imballaggio e spedizione.

Dimensioni impianto: 100 x 10 m, con stoc-
caggio concentrati in nr. 2 serbatoi da 25 mc
per acido solforico, nr. 2 serbatoi da 25 mc per
soda caustica.

Refrigerazione vasche di ossidazione me-
diante gruppo frigorifero dedicato.

Alimentazione con nr. 2 raddrizzatori di
corrente da 13000 A - 50 Volt alimentati da
energia elettrica di rete.

Riscaldamento soluzioni mediante vapore
prodotto da una caldaia a metano da 1.300.000
kcal/h.

Sistema di abbattimento emissioni in aria di
vapori di processo mediante scrubber ad umido
da 40.000 Nmc/h.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed
Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio
Valutazioni di Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
BURA decorrono 45 (quarantacinque) giorni
entro i quali chiunque (associazioni, enti, priva-
ti cittadini e portatori di interesse), in conformi-
tà alle leggi vigenti, può presentare in forma
scritta, al predetto Servizio, istanze,
osservazioni o pareri sull'opera.

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal prossimo anno 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Dovendo, pertanto, allineare tutte le scadenze degli abbonamenti al 31 dicembre 2008 è necessario, per gli abbonamenti annuali in scadenza prima di tale data, provvedere al loro rinnovo solo per la rimanente frazione di anno (es: per un mese, due mesi, ecc. considerando solo il mese per intero). L'importo da corrispondere per il rinnovo sarà calcolato moltiplicando €6,45 mensili per il numero di mesi di riferimento.

L'importo deve essere versato sul c.c.p. n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

Gli abbonati che non intendono effettuare il rinnovo sono comunque invitati a darne comunicazione a mezzo tel. 0862-364669/4690/4660 o via e-mail bura@regione.abruzzo.it

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito della modifica alla L.R. 63/1999 pubblicata sul Bollettino n° 6 Serie - Straordinaria del 5/10/2007 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007) si comunica che
"l'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità."

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si è trasferita da
Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila a
Palazzo Farinosi - Branconi, Piazza San Silvestro - 67100 L'Aquila
si comunica inoltre che non ci sono state variazioni sui numeri telefonici e di fax

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Palazzo Farinosi - Branconi. PIAZZA S. SILVESTRO
67100 - L'Aquila**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it